*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 155**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 5 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2004, n. **165.**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione** . . . . . . . . . . Pag. 3

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2004.

**Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero** . . . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Sospensione del sig. Vincenzo Lo Giudice dalla carica di deputato dell'assemblea regionale siciliana** . . . . . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Sospensione del sig. Andrea Silvestri dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia** . . . . . . . . . . Pag. 7

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'interno

DECRETO 21 giugno 2004.

**Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura** . . . . . . . . . . Pag. 7

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 maggio 2004.

**Contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle marche di sigarette, commercializzate alla data del 27 maggio 2004** . . . . . . . . . . Pag. 12

DECRETO 21 giugno 2004.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 1999/2006, 1º giugno 2003/2010 e 1º dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º giugno 2004 e scadenza 1º dicembre 2004.** Pag. 17

DECRETO 22 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, settima e ottava tranche.** Pag. 17

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º maggio 2004 e scadenza 1º maggio 2011, quinta e sesta tranche** . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º giugno 2004 e scadenza 1º giugno 2007, terza e quarta tranche** . . . . . . Pag. 20

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, undicesima e dodicesima tranche.** Pag. 22

**Ministero della salute**

DECRETO 18 giugno 2004.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Primula», in comune di Spinone al Lago** . . . . . . . . Pag. 24

**Ministero della difesa**

DECRETO 10 marzo 2004.

**Sostituzione dell'allegato *A*, al decreto 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate** . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 21 giugno 2004.

**Proroga dei termini, stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003** . . . . . Pag. 43

**Ministero delle comunicazioni**

DECRETO 24 giugno 2004.

**Sostituzione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto direttoriale 22 luglio 2003, concernente le modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica** . . . . . . . . Pag. 44

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2004.

**Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, ad eccezione dei servizi di certificazioni e ispezioni ipotecarie** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Modena** . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza dei servizi di pubblicità immobiliare e del servizio catastale di accettazione delle volture.** Pag. 48

**CIRCOLARI**

**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**

CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. **17.**

**Settore tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2004.** Pag. 48

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 30 giugno e 1º luglio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 63

**Ministero dell'interno:**

Assunzione nuova denominazione del Seminario Vescovile di Bergamo, in Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater, in Pinerolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», in Martinsicuro Pag. 63

**Regione autonoma Trentino-Alto Adige:**

Scioglimento della «Agro Bio Millenium - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Storo . . . Pag. 64

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Selcoop studio e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Riva del Garda . . . . . . . . . . . . Pag. 64

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2004, n. **165.**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

### Art. 1.

*(Disposizioni generali)*

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.

### Art. 2.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

*a)* sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o con-

dizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

*b)* inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

*c)* applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b);*

*d)* attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

*e)* eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

*f)* previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

*a)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

*b)* sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

*c)* eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

*d)* in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

*e)* attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

*f)* eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri

componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

*g)* fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

*(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

*a)* individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

*b)* contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

*c)* divieto di mandato imperativo.

CAPO II

Art. 5.

*(Durata degli organi elettivi regionali)*

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BOSSI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1094):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e la devoluzione (BOSSI) e dal Ministro senza portafoglio per gli affari regionali (La Loggia) il 4 febbraio 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri della 2ª commissione e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 febbraio 2002; 21 e 26 marzo 2002; 9 e 29 maggio 2002; 11-13-19 e 25 giugno 2002.

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 2002 (atto n. 1094/A - relatore sen. FALCIER).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 2003.

*Camera dei deputati* (atto n. 3599):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle commissioni II e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 2-8-9-28 e 29 aprile 2003; 6-7-8-13 e 14 maggio 2003; 4-17-24 e 25 giugno 2003; 1º e 10 luglio 2003.

Relazione scritta e annunciata il 15 luglio 2003 (atto n. 3599/A - relatore on. D'ALIA).

Esaminato in aula il 6 ottobre 2003 e approvato con modificazioni, il 7 ottobre 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1094/B).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 ottobre 2003 con pareri della 2ª commissione e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 ottobre 2003 e il 5 novembre 2003.

Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 2003 (atto n. 1094/C - relatore sen. FALCIER).

Esaminato in aula il 1º e 20 aprile 2004 e approvato il 16 giugno 2004.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione:

«Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.».

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, è riportato nella nota all'art. 1.

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, è riportato nella nota all'art. 1.

**04G0189**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2004.

**Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

L'on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 147*

**04A06925**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Sospensione del sig. Vincenzo Lo Giudice dalla carica di deputato dell'assemblea regionale siciliana.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 416-*bis*, comma 1, 2, 3, 4, e 6; 353, comma 2; 319; 479; 323, comma 2 del codice penale, emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo sulla richiesta del Pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica in data 18 marzo 2004, nei confronti del sig. Vincenzo Lo Giudice, deputato dell'Assemblea regionale siciliana;

Vista la comunicazione del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana n. 607/2A2, datata 5 aprile 2004;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 18 marzo 2004 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Lo Giudice è sospeso dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a decorrere dal 18 marzo 2004, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 22 giugno 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A06793**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2004.

**Sospensione del sig. Andrea Silvestri dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nella forma degli arresti in carcere, per i reati di cui agli articoli 48, 61, n. 2, 314, commi 1 e 2, 314, 479, 640, commi 1 e 2, n. 1, 56, 110 e 317 del codice penale, emessa in data 20 aprile 2004, dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il tribunale civile di Bari nei confronti del sig. Andrea Silvestri, consigliere regionale della Puglia nonchè ex assessore per la formazione professionale della regione Puglia;

Vista la comunicazione n. 138/13.14/EE.LL del 20 aprile 2004, dell'Ufficio territoriale del Governo di Bari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 20 aprile 2004 dalla carica ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Andrea Silvestri è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia a decorrere dal 20 aprile 2004, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 22 giugno 2004

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**04A06794**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 giugno 2004.

**Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818»;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento recante

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999, recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Viste la norme UNI EN 1363—1:2001 e UNI EN 1363—2:2001 recanti rispettivamente «Prove di resistenza al fuoco: requisiti generali» e «Prove di resistenza al fuoco: procedure alternative ed aggiuntive»;

Vista la norma UNI EN 1634—1:2001 recante «Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura»;

Viste le norme EN 1191:2000 ed EN 12605:2000 recanti rispettivamente «Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method» e «Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Test method»;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea 2000/367/EC del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 giugno 2000, «che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi»;

Considerato lo sviluppo delle norme EN in materia di prove di resistenza al fuoco e la futura attivazione della procedura di marcatura CE dei prodotti da costruzione;

Ritenuto quindi opportuno provvedere al recepimento della norma europea UNI EN 1634—1:2001 che specifica il metodo di determinazione della resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura da installare nelle aperture degli elementi di separazione verticali;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione n. 260 dell'11 marzo 2003 dal Comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Esperita, con notifica 2003/0160/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la prassi istituita dalla direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione SG (2004) D/50563, dalla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

*Classificazione*

1. La valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni, nonché le modalità di redazione del rapporto di prova in forma completa di porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e, per quanto da essa richiamato, nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.

2. La valutazione delle prestazioni, da effettuare tramite la prova a fuoco secondo la curva di riscaldamento prevista dalla UNI EN 1363-1, va condotta previo il condizionamento meccanico previsto al punto 10.1.1, comma *a)* della norma UNI EN 1634-1. Il condizionamento meccanico va eseguito secondo quanto descritto nell'allegato *A*.

3. Ai fini della successiva omologazione, la classificazione delle porte resistenti al fuoco si effettua secondo quanto indicato nello specifico punto della tabella 4 della decisione della Commissione del 3 maggio 2000, riportato nell'allegato *B* al presente decreto.

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione, equivalente a E ed $EI_2$ rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed $EI_2$ potranno essere utilizzate porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

5. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Ministero dell'interno cura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985. Per l'effettuazione di prove valide ai fini delle omologazioni secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo, la suddetta Direzione centrale predisporrà la modulistica occorrente per il rilascio del rapporto e del certificato di prova.

Art. 2.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

*a)* per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il corretto espletamento della procedura tecnico-amministrativa, illustrata nel presente decreto, finalizzata al riconoscimento dei requisiti certificati delle porte resistenti al fuoco. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo e la connessa immissione in commercio di porte resistenti al fuoco omologate, con le variazioni consentite dalla norma UNI EN 1634-1 nel campo di applicazione diretta del risultato di prova integrate dalle variazioni riportate nell'allegato *C*;

*b)* per «Prototipo» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o la documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione della porta omologata, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova;

*c)* per «Porta omologata» si intende la porta o altro elemento di chiusura per la quale il produttore ha espletato la procedura di omologazione;

*d)* per «Produttore» della porta resistente al fuoco, si intende il fabbricante residente in uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sulla porta resistente al fuoco, si presenti come rappresentante autorizzato dallo stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;

*e)* per «Laboratorio» si intende l'area di protezione passiva della Direzione centrale per la preven-

zione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno o altro laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione della porta resistente al fuoco;

*f)* per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio o da un organismo di certificazione, con il quale, sulla base dei risultati contenuti nel rapporto di prova, si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto a prova;

*g)* per «Rapporto di prova» si intende il documento, rilasciato dal laboratorio a seguito della prova, riportante quanto indicato al punto 12 della norma EN 1634-1 e al punto 12.1 della norma EN 1363-1;

*h)* per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:

*h.1)* nome del produttore;

*h.2)* anno di costruzione;

*h.3)* numero progressivo di matricola;

*h.4)* nominativo del laboratorio e dell'organismo di certificazione se diversi;

*h.5)* codice di omologazione;

*h.6)* classe di resistenza al fuoco.

Con la dichiarazione di conformità il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell'atto di omologazione;

*i)* per «Marchio di conformità» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sulla porta resistente al fuoco contenente almeno il numero progressivo di matricola ed il codice di omologazione;

*j)* per «Libretto di installazione, uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta, come minimo, i seguenti contenuti:

*j.1)* modalità ed avvertenze d'uso;

*j.2)* periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;

*j.3)* disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;

*j.4)* le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Art. 3.

*Utilizzazione*

1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.

2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco è composta da:

*a)* copia dell'atto di omologazione della porta;

*b)* dichiarazione di conformità alla porta omologata;

*c)* libretto di installazione, uso e manutenzione.

3. L'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.

4. L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera *j)*, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Art. 4.

*Procedure per il rilascio dei certificati di prova*

1. Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai laboratori autorizzati ai sensi del decreto 26 marzo 1985.

2. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini del rilascio dell'omologazione si adotta la seguente procedura:

*a)* il produttore trasmette l'istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova;

*b)* il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera *a)*, richiede, entro trenta giorni, l'invio della campionatura di prova e comunica l'importo della somma occorrente per l'esecuzione delle prove;

*c)* il produttore invia la campionatura di prova richiesta comprensiva del campione testimone previsto all'art. 14 del decreto 26 marzo 1985 e l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera *b)* entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

*d)* il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della campionatura e del pagamento di cui alla lettera *c)*;

*e)* il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel suddetto elenco cronologico e si impegna a conservare, in locale idoneo, il campione testimone per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di prova.

Art. 5.

*Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione*

1. Il rilascio dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.

2. Per l'ottenimento dell'atto di omologazione della porta resistente al fuoco si adotta la seguente procedura:

*a)* il produttore inoltra apposita istanza all'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno, corredata dal certificato di prova a lui intestato, rilasciato dal laboratorio, in originale;

*b)* l'area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo e comunica all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'importo della somma occorrente per il rilascio;

*c)* il produttore invia l'attestato di versamento relativo alla somma di cui alla precedente lettera entro

trenta giorni dalla data della comunicazione dell'area di protezione passiva; in caso di mancato invio, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

*d)* l'area di protezione passiva, valutata la documentazione presentata, provvede, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza dell'attestato di versamento, a rilasciare al produttore l'atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo, motivando l'eventuale diniego.

3. L'area di protezione passiva renderà noto, periodicamente, l'elenco aggiornato delle porte resistenti al fuoco omologate.

### Art. 6.

*Omologazione di porte certificate in ambito comunitario*

1. Le porte resistenti al fuoco legalmente certificate in uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, sulla base delle norme di cui all'art. 1 secondo metodi di controllo riconosciuti in uno degli stessi Paesi, possono essere omologate in Italia per essere impiegate nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tale fine, il produttore deve seguire le procedure previste all'art. 5, garantendo l'identificazione delle modalità di controllo riconosciute dal Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.

3. Tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana.

### Art. 7.

*Obblighi e responsabilità per il produttore*

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la sua personale responsabilità civile e penale:

*a)* emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, lettera *h)*;

*b)* rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente;

*c)* fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d'uso e manutenzione di cui all'art. 2, lettera *j)*;

*d)* applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformità di cui all'art. 2, lettera *i)*;

*e)* consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.

### Art. 8.

*Controlli e vigilanza*

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. Con successivo provvedimento relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati dal Ministero dell'interno, saranno stabiliti i criteri e le modalità di individuazione, di prelievo e di esecuzione delle verifiche delle porte da sottoporre a controllo, nonché gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori per le operazioni descritte.

### Art. 9.

*Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione*

1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.

2. L'omologazione non è rinnovabile in caso di revoca.

3. L'omologazione decade automaticamente se la porta resistente al fuoco subisce una qualsiasi modifica non prevista nell'atto di omologazione. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di revocare l'omologazione se:

*a)* viene rilevata la non conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata;

*b)* il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati all'art. 7.

5. La revoca o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per la porta resistente al fuoco omologata.

### Art. 10.

*Norme transitorie*

1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo le norme di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. È inoltre consentito eseguire le prove di resistenza al fuoco anche secondo la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE.

2. È consentito il rilascio di atti di omologazione del prototipo o per estensione dei risultati di porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e, con decorrenza immediata, anche nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

3. Le omologazioni di porte resistenti al fuoco rilasciate ai sensi del decreto 14 dicembre 1993 non decadono.

4. La produzione e la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 2001 e dal comma punto 2 dell'allegato *C* al presente decreto.

Roma, 21 giugno 2004

*Il Ministro:* PISANU

ALLEGATO *A*

*Modalità di condizionamento meccanico*

1. Prima di sottoporre il campione alla prova di resistenza al fuoco, va verificata la funzionalità del campione mediante un minimo di 500 cicli di apertura e chiusura, da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta.

2. Prima di sottoporre alla prova di resistenza al fuoco il campione va sottoposto ad un minimo di 5000 cicli di apertura e chiusura (sbattimento), da eseguirsi secondo le procedure previste nella norma EN 1191 o EN 12605 a seconda della tipologia di porta avendo cura di aumentare la velocità di apertura del 50% per porte ad apertura manuale e alla massima velocità operativa per porte automatizzate.

3. In alternativa alle procedure previste nelle norme EN 1191 e EN 12605 è consentita l'esecuzione dei 500 cicli per la verifica della funzionalità e dei 5000 cicli di sbattimento secondo le procedure di seguito indicate:

*Verifica di funzionalità*

*a)* Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1.

*b)* Misurare ed annotare, prima dell'inizio dei cicli, le seguenti grandezze:

*b.1)* la forza massima espressa in N con precisione al 2% necessaria per aprire la porta con dispositivo di chiusura sbloccato;

*b.2)* la corsa dell'anta (o delle ante) espressa in gradi o in millimetri;

*b.3)* le distanze tra i punti di riferimento individuati per testimoniare l'usura.

*c)* Sbloccare il dispositivo di chiusura applicando una forza che aumenti del 50 ± 10% la forza operativa necessaria per lo sblocco per dispositivi a sblocco manuale ovvero alla massima forza imposta dal meccanismo di sblocco per dispositivi a sblocco motorizzato.

*d)* Portare l'anta (o le ante) in posizione di apertura fino a 90º ± 10º (misurati dalla posizione di chiusura) ovvero fino alla posizione di arresto del limitatore o del dispositivo di chiusura se ciò accade prima dei 90º; in ogni caso la posizione di arresto non deve intervenire prima del 60% della posizione di fine corsa. Nel caso di porte ad apertura manuale, la velocità massima di apertura dell'anta (o delle ante) deve essere pari a 0,5 ± 0,05 m/s se la parte mobile ha una massa non superiore a 400 kg e pari a 0,2 ± 0,02 m/s se la parte mobile ha una massa superiore a 400 kg. Nel caso di porte ad apertura motorizzata va settata la velocità come sopra descritto. Nel caso di motori a velocità non settabile la velocità di apertura sarà quella effettivamente permessa dal sistema. Detta velocità massima di apertura va raggiunta fra i 20º e i 60º di apertura o fra il 20% e il 60% della corsa dell'anta e mantenuta costante fino a fine corsa.

*e)* Lasciare in posizione di apertura l'anta per un tempo non superiore a 4 s se la porta è ad apertura manuale. Per porte ad apertura motorizzata il tempo di apertura è quello previsto dal dispositivo di apertura nel funzionamento effettivo.

*f)* Portare l'anta in chiusura con il dispositivo di autochiusura sincerandosi che l'arresto della fase di chiusura avvenga per battuta dell'anta (o delle ante) sul telaio.

*g)* Bloccare il dispositivo di chiusura.

*h)* Osservare un periodo di riposo nella posizione di chiusura così come previsto alla lettera *d)*.

*i)* Ripetere ed annotare, alla fine del numero di cicli previsto, le misure di cui alla lettera *e)*, unitamente ad ogni anomalia riscontrata.

*Sbattimento*

*a)* Posizionare il campione sul supporto previsto per la prova a fuoco dalla norma UNI EN 1634-1 con i dispositivi di chiusura rimossi o interdetti.

*b)* Ripetere l'operazione di apertura descritta per la verifica di funzionalità alla lettera *d)* avendo cura di aumentare la velocità operativa del 50% per porte ad apertura manuale e per porte ad apertura motorizzata con velocità settabile ovvero alla velocità realmente consentita per porte ad apertura motorizzata con velocità non settabile.

*c)* Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera *e)*.

*d)* Effettuare l'operazione di chiusura come descritto alla lettera *b)* per la fase di apertura.

*e)* Ripetere l'operazione descritta per la verifica di funzionalità alla lettera *h)*.

ALLEGATO *B*

CLASSIFICAZIONE DELLE PORTE RESISTENTI AL FUOCO

Il sistema di classificazione adottato per le porte resistenti al fuoco è di seguito illustrato:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| $EI_1$ | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| $EI_2$ | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | |

Il requisito di tenuta E è l'attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all'azione dell'incendio su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto.

La perdita del requisito E si ha al verificarsi di uno dei seguenti fenomeni:

aperture di fessure passanti superiori a fissate dimensioni (punto 10.4.5.3 della UNI EN 1363-1);

accensione di un batuffolo di cotone posto ad una distanza di 30 mm per un massimo di 30 s (punto 10.4.5.2 della UNI EN 1363-1) su tutta la superficie;

presenza di fiamma persistente sulla faccia non esposta.

Il requisito di isolamento I è l'attitudine di una porta od altro elemento di chiusura a ridurre entro un dato limite la trasmissione del calore dal lato esposto all'incendio al lato non esposto.

La perdita del requisito di tenuta significa anche perdita del requisito di isolamento, sia che il limite specifico di temperatura sia stato superato o meno.

Sono previsti due criteri di isolamento.

Isolamento $I_1$.

Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:

l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140ºC (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);

l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180ºC (punto 9.1.2.4 lettera *b)* della UNI EN 1634-1);

l'aumento della temperatura sul telaio supera i 180ºC a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera *b)* della UNI EN 1634-1).

Isolamento $I_2$.

Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:

l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140ºC (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);

l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180ºC (punto 9.1.2.3 lettera *c)* della UNI EN 1634-1);

l'aumento della temperatura sul telaio supera i 360ºC a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera *b)* della UNI EN 1634-1).

Il requisito di irraggiamento W è l'attitudine di una porta o altro elemento di chiusura a resistere all'incendio agente su una sola faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti.

Una porta od altro elemento di chiusura che soddisfa i criteri di isolamento $I_1$ o $I_2$ si ritiene che soddisfi anche il requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E significa automaticamente perdita del requisito di irraggiamento W.

---

ALLEGATO *C*

VARIAZIONI CONSENTITE AGGIUNTIVE

1) Fatti salvi i limiti di estendibilità indicati nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova, sono consentiti i seguenti trasferimenti dei risultati:

*a)* è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porte scorrevoli a più ante a porte scorrevoli con un minore numero di ante costruttivamente identiche in ogni dettaglio;

*b)* è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante a battente, a porta realizzata con la sola anta primaria a condizione che il telaio fisso e la sezione dell'anta rimangano invariati mentre la nuova battuta dell'anta corrisponda alla battuta sul telaio perimetrale dell'anta del prototipo provato;

*c)* è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta senza battuta a pavimento, a porta con battuta a pavimento;

*d)* è consentito il trasferimento dei risultati di prova da porta a due ante uguali di cui una cieca e l'altra munita di specchiatura di diversa natura da quella di base di superficie non maggiore di 0,25 m$^2$ e del 15% dell'intera superficie dell'anta stessa quale dei due inferiori, a porta con entrambe le ante o cieche o con specchiatura come l'anta del prototipo provato. In caso di prototipo con ante disuguali, le variazioni ammesse o da apportarsi sulla seconda specchiatura, corrispondono a quelle dei casi di variazione dimensionale di cui alla successiva lettera *e)*;

*e)* è consentito il trasferimento dei risultati di prova, nel caso di porte con ante con specchiatura, di diversa natura da quella di base, a porte con ante di dimensioni maggiori, minori o invariate nel rispetto delle seguenti condizioni:

la specchiatura può essere ridotta o eliminata, per prototipi provati con specchiatura di superficie non maggiore di 0,25 m$^2$ o del 15% dell'intera superficie dell'anta stessa, quale dei due inferiore;

la specchiatura può essere ridotta fino al 0,25 m$^2$ o al 15% dell'intera superficie dell'anta stessa, quale dei due superiore, per prototipi provato con specchiatura di superficie maggiore di suddette dimensioni;

le distanze dal bordo superiore e dai bordi laterali della nuova anta alla relativa specchiatura, devono essere non inferiori alle corrispondenti distanze del prototipo provato. Inoltre la distanza dal bordo inferiore della nuova anta alla relativa specchiatura non deve essere inferiore alla distanza del bordo superiore del prototipo provato alla relativa specchiatura;

non è ammesso alcun aumento dell'altezza e/o della larghezza della specchiatura che, inoltre, deve mantenere la stessa figura geometrica senza alcuna possibilità di rotazione. Nel caso di specie, rettangoli e quadrati possono essere considerati come una stessa figura geometrica.

2) È ammesso il trasferimento dei risultati di prova a porte di dimensioni estese oltre il campo di applicazione diretta dei risultati di prova a condizione che:

*a)* il campione in prova abbia dimensioni pari alle massime compatibili con la bocca del forno (2600 mm in larghezza e 2700 mm in altezza o superiori);

*b)* il campione in prova abbia conseguito l'ulteriore margine di resistenza al fuoco previsto;

*c)* il sistema costruttivo sia rigorosamente rispettato;

*d)* siano presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado della resistenza al fuoco (punti di chiusura, punti di ancoraggio fra i componenti, punti di fissaggio all'elemento di supporto proporzionali alle dimensioni lineari dell'elemento stesso e quant'altro il produttore ritenga necessario e adeguatamente sperimentato).

**04A06768**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2004.

**Contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle marche di sigarette, commercializzate alla data del 27 maggio 2004.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, attuativo della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto l'art. 3, comma 3, del suindicato decreto legislativo n. 184/2003 che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, verificati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo stesso;

Decreta:

Alla data del presente decreto sono commercializzate le seguenti marche di sigarette, con i contenuti dichiarati di catrame, nicotina e monossido di carbonio a fianco specificati, elencati in ordine crescente di catrame:

| marca | catrame | nicotina | monossido di carbonio |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 821ONE | 1,0 | 0,10 | 1 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE | 1,0 | 0,10 | 2 |
| BF SILVER | 1,0 | 0,10 | 2 |
| CORTINA SUPER KS | 1,0 | 0,10 | 2 |
| MERIT UNO KS | 1,0 | 0,10 | 2 |
| MS E | 1,0 | 0,10 | 2 |
| PALL MALL WHITE KS 20'S | 1,0 | 0,10 | 2 |
| PHILIP MORRIS ONE KS | 1,0 | 0,10 | 2 |
| WINSTON FINE WHITE | 1,0 | 0,10 | 2 |

| marca | catrame | nicotina | monossido di carbonio |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CORTINA SUPER SLIM | 2,0 | 0,20 | 1 |
| ROTHMANS L.L. GOLD SLIM | 2,0 | 0,20 | 2 |
| SPECIAL R6 | 2,0 | 0,20 | 2 |
| PHILIP MORRIS UL KS | 2,0 | 0,20 | 3 |
| MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM | 3,0 | 0,30 | 2 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW | 3,0 | 0,30 | 3 |
| DUNHILL GOLD | 3,0 | 0,30 | 3 |
| KIM BLU | 3,0 | 0,30 | 3 |
| MS CLUB L | 3,0 | 0,30 | 3 |
| 821 WHITE | 3,0 | 0,30 | 4 |
| DIANA AZZURRA KS | 3,0 | 0,30 | 4 |
| L&M SILVER LABEL KS | 3,0 | 0,30 | 4 |
| MURATTI AMBASSADOR GOLD KS | 3,0 | 0,30 | 4 |
| SAX AZZURRA | 3,0 | 0,30 | 4 |
| PETER STUYVESANT BLUE | 4,0 | 0,30 | 4 |
| MERIT BLU 100S | 4,0 | 0,30 | 5 |
| MERIT BLU KS | 4,0 | 0,30 | 5 |
| KIM SUPERSLIM CELESTE | 4,0 | 0,40 | 3 |
| MS BRERA | 4,0 | 0,40 | 3 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU | 4,0 | 0,40 | 3 |
| PHILIP MORRIS SLIM BLU | 4,0 | 0,40 | 3 |
| PHILIP MORRIS BLU 100S | 4,0 | 0,40 | 4 |
| PHILIP MORRIS BLU KS | 4,0 | 0,40 | 4 |
| R6 | 4,0 | 0,40 | 4 |
| ROTHMANS L.L. BLU SLIM | 4,0 | 0,40 | 4 |
| BARCLAY (ORIGINAL TASTE) | 4,0 | 0,40 | 5 |
| BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE) | 4,0 | 0,40 | 5 |
| CAMEL REFINED FLAVOUR | 4,0 | 0,40 | 5 |
| CARTIER VENDOME BLEU | 4,0 | 0,40 | 5 |
| FORTUNA SILVER | 4,0 | 0,40 | 5 |
| GAULOISES BLONDES GIALLA | 4,0 | 0,40 | 5 |
| PALL MALL AZURE KS 20'S | 4,0 | 0,40 | 5 |
| WINSTON SUBTLE SILVER | 4,0 | 0,40 | 5 |
| MS L | 4,0 | 0,40 | 7 |
| FUTURA | 5,0 | 0,40 | 6 |
| PALL MALL AZURE 100's | 5,0 | 0,40 | 6 |
| CAPRI SUPREME | 5,0 | 0,50 | 3 |
| R1 SLIM LINE | 5,0 | 0,50 | 5 |
| SILK CUT PURPLE | 5,0 | 0,50 | 5 |
| JPS WHITE | 5,0 | 0,50 | 6 |
| MERIT BIANCA SLIM | 6,0 | 0,50 | 5 |
| MS 100"S DE LUXE | 6,0 | 0,50 | 5 |
| PETER STUYVESANT GOLD | 6,0 | 0,50 | 6 |
| AMADIS AZZURRA | 6,0 | 0,50 | 7 |
| LUCKY STRIKE SILVER | 6,0 | 0,50 | 7 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100S | 6,0 | 0,50 | 7 |
| MURATTI AMBASSADOR BLU KS | 6,0 | 0,50 | 7 |
| DIANA SLIM BLU | 6,0 | 0,60 | 5 |
| EURA | 6,0 | 0,60 | 5 |
| MORE SPECIAL WHITES 120"S | 6,0 | 0,60 | 6 |
| KIM SUPERSLIM | 7,0 | 0,50 | 5 |

| marca | catrame | nicotina | monossido di carbonio |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MERIT GIALLA KS | 7,0 | 0,50 | 9 |
| MORE 120"S FILTER | 7,0 | 0,50 | 10 |
| MORE MENTHOL 120"S | 7,0 | 0,50 | 10 |
| MUNDIAL | 7,0 | 0,60 | 5 |
| DAVIDOFF GOLD SLIMS | 7,0 | 0,60 | 6 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | 7,0 | 0,60 | 6 |
| PHILIP MORRIS SLIM ROSSA | 7,0 | 0,60 | 6 |
| DAVIDOFF GOLD | 7,0 | 0,60 | 7 |
| DAVIDOFF MENTHOL | 7,0 | 0,60 | 7 |
| ROTHMANS L.L. SLIM | 7,0 | 0,60 | 7 |
| WEST SILVER 25 | 7,0 | 0,60 | 7 |
| AROME VANILLE | 7,0 | 0,60 | 8 |
| MAYFAIR SKY BLUE | 7,0 | 0,60 | 8 |
| SAX BLU | 7,0 | 0,60 | 8 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE | 7,0 | 0,60 | 9 |
| GAULOISES BLONDES ROSSA | 7,0 | 0,60 | 9 |
| MEMPHIS SKY BLUE | 7,0 | 0,60 | 9 |
| DUNHILL BLUE | 7,0 | 0,70 | 7 |
| REYNOLDS BLUE | 7,0 | 0,70 | 8 |
| 821 BLUE | 8,0 | 0,60 | 7 |
| ROUTE 66 BLUE | 8,0 | 0,60 | 8 |
| WINFIELD 15'S BLUE | 8,0 | 0,60 | 8 |
| WINFIELD 25'S BLUE | 8,0 | 0,60 | 8 |
| BENSON & HEDGES SILVER | 8,0 | 0,60 | 9 |
| CHESTERFIELD BLU KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| ELIXYR FINE TASTE | 8,0 | 0,60 | 9 |
| FORTUNA BLUE | 8,0 | 0,60 | 9 |
| KIM | 8,0 | 0,60 | 9 |
| KIM MENTHOL | 8,0 | 0,60 | 9 |
| L&M BLUE LABEL KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| MARLBORO GOLD KS | 8,0 | 0,60 | 9 |
| MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT | 8,0 | 0,60 | 9 |
| MEINE SORTE CLASSIC | 8,0 | 0,60 | 9 |
| PALL MALL BLUE KS 10'S | 8,0 | 0,60 | 9 |
| PALL MALL BLUE KS 20'S | 8,0 | 0,60 | 9 |
| ROTHMANS KS RED | 8,0 | 0,60 | 9 |
| MERIT GIALLA 100S | 8,0 | 0,60 | 10 |
| CAPRI | 8,0 | 0,70 | 6 |
| CAPRI MENTHOL | 8,0 | 0,70 | 6 |
| BF BLUE | 8,0 | 0,70 | 8 |
| JPS SILVER | 8,0 | 0,70 | 8 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS | 8,0 | 0,70 | 8 |
| MURATTI AMBASSADOR KS | 8,0 | 0,70 | 8 |
| PRINCE WHITE | 8,0 | 0,70 | 8 |
| CAMEL SUBTLE FLAVOUR | 8,0 | 0,70 | 9 |
| DIANA BLU KS | 8,0 | 0,70 | 9 |
| KENT BLUE | 8,0 | 0,70 | 9 |
| MEMPHIS SKY BLUE 100 | 8,0 | 0,70 | 9 |

| marca | catrame | nicotina | monossido di carbonio |
|---|---|---|---|
| | | | |
| WINSTON BALANCED BLUE | 8,0 | 0,70 | 9 |
| CARTIER VENDOME | 8,0 | 0,70 | 10 |
| LIDO BLU | 8,0 | 0,70 | 10 |
| MS CLUB SLIM | 8,0 | 0,80 | 5 |
| SUPERKINGS BLUE | 8,0 | 0,80 | 8 |
| CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S | 8,0 | 0,80 | 9 |
| CLUB | 8,0 | 0,80 | 9 |
| MARLBORO MED KS | 9,0 | 0,70 | 9 |
| PALL MALL BLUE 100's | 9,0 | 0,70 | 9 |
| MARLBORO GOLD 100S | 9,0 | 0,70 | 10 |
| MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100S | 9,0 | 0,70 | 10 |
| MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100S | 9,0 | 0,70 | 10 |
| LINDA BLU | 9,0 | 0,80 | 8 |
| MS M | 9,0 | 0,80 | 8 |
| CAMEL BALANCED FLAVOUR | 9,0 | 0,80 | 10 |
| ZENIT | 9,0 | 0,90 | 9 |
| GAULOISES BRUNES | 10,0 | 0,50 | 9 |
| GITANES CAPORAL | 10,0 | 0,50 | 9 |
| GITANES CAPORAL BOUT FILTRE | 10,0 | 0,70 | 10 |
| ROTHMANS SUPERSLIMS | 10,0 | 0,70 | 10 |
| CAMEL | 10,0 | 0,80 | 7 |
| AMADIS CLASSICA | 10,0 | 0,80 | 10 |
| BENSON & HEDGES AMERICAN RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| BF RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| CHESTERFIELD KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| DIANA ROSSA KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| ELIXYR | 10,0 | 0,80 | 10 |
| FINE 120 VIRGINIA BLEND | 10,0 | 0,80 | 10 |
| FORTUNA RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| GAULOISES BLONDES BLU | 10,0 | 0,80 | 10 |
| HB KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| JPS RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| L&M KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| L&M RED LABEL KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| LUCKY STRIKE RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MARLBORO 100S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MARLBORO KS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MAYFAIR | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MEMPHIS BLUE | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MEMPHIS CLASSIC | 10,0 | 0,80 | 10 |
| MS BLU | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PALL MALL RED KS 10'S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PALL MALL RED KS 20'S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PEER EXPORT | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PETER STUYVESANT INTERNATIONAL | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100'S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| PHILIP MORRIS FILTER KINGS | 10,0 | 0,80 | 10 |
| ROTHMANS KS BLUE | 10,0 | 0,80 | 10 |
| ROUTE 66 RED | 10,0 | 0,80 | 10 |
| SALEM | 10,0 | 0,80 | 10 |
| ST. MORITZ MENTHOL | 10,0 | 0,80 | 10 |

| marca | catrame | nicotina | monossido di carbonio |
|---|---|---|---|
| | | | |
| WINFIELD 15'S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| WINFIELD 25'S | 10,0 | 0,80 | 10 |
| ALFA FILTRO | 10,0 | 0,90 | 9 |
| LIDO | 10,0 | 0,90 | 9 |
| N80 FILTRO | 10,0 | 0,90 | 9 |
| BENSON & HEDGES GOLD | 10,0 | 0,90 | 10 |
| CAMEL FILTERS | 10,0 | 0,90 | 10 |
| CAMEL FILTERS 100"S | 10,0 | 0,90 | 10 |
| DAVIDOFF CLASSIC | 10,0 | 0,90 | 10 |
| DUNHILL KS | 10,0 | 0,90 | 10 |
| EMBASSY NUMBER 1 KS | 10,0 | 0,90 | 10 |
| ESPORTAZIONE FILTRO | 10,0 | 0,90 | 10 |
| JPS BLACK ORIGINAL | 10,0 | 0,90 | 10 |
| LAMBERT & BUTLER KING SIZE | 10,0 | 0,90 | 10 |
| PRINCE ORIGINAL | 10,0 | 0,90 | 10 |
| REGAL KING SIZE | 10,0 | 0,90 | 10 |
| REYNOLDS RED | 10,0 | 0,90 | 10 |
| SAX SPECIAL | 10,0 | 0,90 | 10 |
| SUPERKINGS | 10,0 | 0,90 | 10 |
| WEST RED 25 | 10,0 | 0,90 | 10 |
| WINSTON CLASSIC RED | 10,0 | 0,90 | 10 |
| NAZIONALI | 10,0 | 1,00 | 6 |
| ESPORTAZIONE | 10,0 | 1,00 | 8 |
| MS CLASSIC BOX | 10,0 | 1,00 | 9 |
| MS CLASSIC SOFT | 10,0 | 1,00 | 9 |
| MS F | 10,0 | 1,00 | 9 |
| MS INTERNATIONAL 100"S | 10,0 | 1,00 | 9 |
| MS RED BOX | 10,0 | 1,00 | 9 |
| NAZIONALI FILTRO | 10,0 | 1,00 | 9 |
| 821 FULL | 10,0 | 1,00 | 10 |
| BIS | 10,0 | 1,00 | 10 |
| COLOMBO K.S. FILTRO | 10,0 | 1,00 | 10 |
| DAVIDOFF MAGNUM | 10,0 | 1,00 | 10 |
| DUNHILL INTERNATIONAL | 10,0 | 1,00 | 10 |
| LINDA | 10,0 | 1,00 | 10 |
| NAZIONALE BOX | 10,0 | 1,00 | 10 |
| ROTHMANS INTERNATIONAL | 10,0 | 1,00 | 10 |
| STOP K.S. FILTRO | 10,0 | 1,00 | 10 |
| SUPER FILTRO | 10,0 | 1,00 | 10 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

*Il direttore generale:* TINO

**04A06797**

DECRETO 21 giugno 2004.

**Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, 1° giugno 2003/2010 e 1° dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2004 e scadenza 1° dicembre 2004.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.000.000.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2004 e scadenza 1° dicembre 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° giugno 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2004, è accertato nella misura del:

1,15% per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 10;

1,15% per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 3;

1,15% per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 493.965.940,00 euro così ripartiti:

154.428.440,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

161.000.000,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

178.537.500,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

*Il direttore:* CANNATA

**04A06792**

DECRETO 22 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, settima e ottava tranche».**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 73.231 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 marzo, 26 aprile e 21 maggio 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2004 e scadenza 28 aprile 2006, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 marzo 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 marzo 2004, entro le ore 11 del giorno 25 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 24 marzo 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima franche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 marzo 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2004.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 marzo 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**04A06871**

---

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e il del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.231 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile e 25 maggio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 2004 e scadenza 1° maggio 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 aprile 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 aprile 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 aprile 2004, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 aprile 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 aprile 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 7 del citato decreto del 26 aprile 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**04A06868**

---

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, terza e quarta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3,

ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n, 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.231 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 2004, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 maggio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 maggio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del

presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 maggio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**04A06872**

DECRETO 23 giugno 2004.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, undicesima e dodicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 73.231 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 26 aprile e 25 maggio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 28 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 giugno 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° luglio 2004.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità

previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**04A06873**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2004.

**Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Primula», in comune di Spinone al Lago.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 12 marzo 2004 con la quale la società Fonti San Carlo Spinone al Lago S.p.a. con sede in Spinone al Lago (Bergamo), via XXV Aprile n. 10, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Primula» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Carlo» sita in comune di Spinone al Lago (Bergamo), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche la seguente indicazione «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 di attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1998, n. 3113-068 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Primula»;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 18 maggio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Primula» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Carlo» sita in comune di Spinone al Lago (Bergamo), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 giugno 2004

*Il direttore generale:* GRECO

**04A06727**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 marzo 2004.

**Sostituzione dell'allegato *A*, al decreto 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 2001, recante alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2002).

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto suddetto, il quale prevede che le modificazioni all'elenco dei mezzi e dei materiali da alienare, allegato *A* al provvedimento, sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di apportare modificazioni, all'elenco suddetto, in ordine a materiali e mezzi non più in linea con le effettive esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* al decreto interministeriale 30 novembre 2001, concernente alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate, citato in premessa, è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

Roma, 10 marzo 2004

*Il Ministro della difesa*
MARTINO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004*
*Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 5, foglio n. 216*

ALLEGATO A

## ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

# ESERCITO

### 1. Settore TRASPORTI E MATERIALI

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Veicoli ruotati | - Furgoni<br>- Autobus<br>- Autovetture<br>- Autovetture da ricognizione<br>- Autocarri<br>- Ambulanze<br>- Rimorchi<br>- Veicoli multiruolo<br>- Ricambi relativi alle varie tipologie<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo<br>- Carburanti, lubrificanti e derivati<br>- Vernici in genere e diluenti |
| Veicoli da combattimento | - Carri armati, veicoli cingolati/blindati e derivati, esuberanti e/o di vecchio tipo<br>- Ricambi relativi alle varie tipologie<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Mezzi del Genio | - Apripista ruotati<br>- Apripista cingolati<br>- Autobetoniere<br>- Macchine movimento terra<br>- Battelli pneumatici<br>- Motori fuoribordo (varie potenze)<br>- Ponti classe 60 (rottami)<br>- Ponti Krupp Man (rottami)<br>- Ponti Bailey<br>- Autoribaltabili (medi e pesanti)<br>- Autocarri da ponte<br>- Rimorchi per complessi Genio<br>- Materiale di rafforzamento<br>- Ricambi relativi alle varie tipologie<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |

| **Fattispecie** | **Tipologia** |
| --- | --- |
| Materiali delle Trasmissioni | - Multiplex MX6/151<br>- Stazioni radio varie tipologie<br>- Centralini campali<br>- Centrali telefoniche<br>- Telefoni campali EE-8<br>- Gruppi elettrogeno GE-9/490<br>- Stendifilo a motore RL-26<br>- Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000)<br>- Serie stendimento linee volanti normali<br>- Lànterne/Torce<br>- Scatole distribuzione<br>- Raddrizzatori di corrente SERTI 30V-15A<br>- Comando a distanza TLC-2/VRC<br>- Stazioni radio RH - 4/212<br>- Stazioni radio RV - 2/11<br>- Stazioni radio RV - 3/13/P<br>- Stazioni radio RV - 4/13/V<br>- Stazioni radio RV - 2/400<br>- RH6/1000 S4 VEOT<br>- Ponti Radio vari tipi<br>- Cavo CX 1065/4<br>- Cavo telefonico 26 coppie<br>- Cordoncino telefonico<br>- Carica batteria<br>- Ricambi vari<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo<br>- Multiplex telefonico campale MX 5/155<br>- Ponte radio PR5/191 (terminale e ripetitore)<br>- Gruppo elettrogeno GE 5/205<br>- Gruppo elettrogeno GE 9/AC-5 Kw MUZZI<br>- Materiali gruppi elettrogeni esuberanti di vecchio tipo<br>- Materiali infrastrutturali esuberanti di vecchio tipo |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Armamento leggero | - Pistole<br>- Pistole mitragliatrici<br>- Fucili automatici e semiautomatici<br>- Mitragliatrice leggera cal. 7,62<br>- Mitragliatrice pesante cal. 12,7<br>- Mortai da 81 mm.<br>- Sistemi d'arma a media gittata (Milan)<br>- Sistemi d'arma. a lunga gittata (Tow)<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Artiglieria | Terrestre:<br>- Semovente M/109L<br>- Obice 105/14<br>- Sistema DRONE AN/USA-501<br>- Ricambi vari<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo<br>Contraerea:<br>- SIDAM 25 mm.<br>- SIDAM VTM<br>- STINGER THT<br>- Ricambi vari<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Materiali NBC | - Maschere M59 complete di borse<br>- Filtro per M59<br>- Corredi complementari NBC di vecchia generazione e componenti sfusi<br>- Apparati per la rilevazione chimica e cassette di rilevazione biologica M65<br>- Pacchetti M75 bonificanti e rilevatori individuali di aggressivi chimici M72<br>- Intensimetri tattici R54B e di decontaminazione RA141B<br>- Complessi filtranti di vario tipo<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |
| Mezzi della Cavalleria dell'Aria | - Velivolo SM/1019<br>- Elicottero AB 204<br>- Elicottero Ch 47C<br>- Elicottero A 109<br>- Elicottero AB 206<br>- Elicottero AB 205<br>- Motori di elicotteri di vario tipo<br>- Ricambi vari<br>- Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo |

## 2. Settore Commissariato e Sanità

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Casermaggio | - Materiale per posto letto truppa vecchio tipo Materiali per servizi generali di caserma Materiali per refettorio e da cucina vecchio tipo<br>- Materassi e guanciali di lana esuberanti e di vecchio tipo<br>- Effetti letterecci di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65 |
| Vestiario ed equipaggiamento | - Coperte da campo di vecchio tipo<br>- Accessori per uniforme vecchio tipo<br>- Sacchi e custodie di vecchio tipo<br>- Materiali di attendamento vecchio tipo Materiali sci-alpinismo vecchio tipo<br>- Vestiario ordinario e calzature di vecchio tipo<br>- Serie lavoro vecchio tipo<br>- Materie prime varie per equipaggiamenti vecchio tipo<br>- Borracce, reticelle per elmetto, occhiali vecchio tipo, bidoni<br>- Sacchi riparazione calzature e vestiario<br>- Borse per denaro/borse varie<br>- Materiali d'igiene<br>- Teli mimetici |
| Mezzi mobili campali | - Cucine rotabili da campo vecchio tipo<br>- Accessori per cucine rotabili di vecchio tipo |
| Materiali sanitari | - Apparecchiature esuberanti e di vecchio tipo<br>- Bombole esuberanti e di vecchio tipo<br>- Materiali ed utensili vari di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65 |

## ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

# MARINA

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Unità Navali | - Unità Navali di vario tipo e dislocamento. |
| Sommergibili | - Sommergibili di vario tipo e dislocamento. |
| Aeromobili | - Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti e materiale e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio;<br>- Impianti e mezzi dei supporti tecnici; addestrativi, operativi e logistici della componente aerea. |
| Mezzi Navali Minori | - Mezzi Navali da lavoro di vario tipo e dislocamento (pontoni, bettoline, bacini galleggianti, bersagli, mototrasporto materiali, mototrasporto persone, motocisterne, passetti e altri mezzi analoghi;<br>- Imbarcazioni a motore di vario tipo entrobordo e fuoribordo (motoscafi, battelli pneumatici e mezzi analoghi);<br>- Imbarcazioni di vario tipo senza motore (a remi o a vela). |
| Impianti di sicurezza | - Impianti, macchinari ed attrezzature antincendio, antifalla ed esaurimento;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di volo | - Impianti, macchinari ed attrezzature per operazioni di volo;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti NBC | - Impianti, macchinari, attrezzature e indumenti per la difesa NBC;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Recipienti in pressione ed impianti ad aria compressa | - Camere iperbariche, bombole, autoclavi, recipienti vari in pressione e impianti aria compressa;<br>- Accessori vari per recipienti in pressione ed impianti A.P. (manometri, valvole di sicurezza, ecc.);<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Attrezzature per la salvaguardia della vita in mare | - Salvagenti collettivi ed individuali ed attrezzature ed indumenti per la salvaguardia della vita in mare;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti, macchinari ed apparecchiature speciali dei sommergibili | - Periscopi;<br>- Attuatori oleodinamici per servizi vari dei sommergibili;<br>- Impianti di bordo dei sommergibili per il salvataggio individuale e collettivo del personale;<br>- Sistemi di comando e controllo dei timoni orizzontali e verticali; macchinari e sistemi di comando e controllo per impianti elettrici di sommergibili;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Mezzi di soccorso a sommergibili sinistrati | - Sistemi autonomi per il salvataggio dei sommergibili sinistrati (minisommergibili, campane subacquee ed altri mezzi analoghi);<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di condizionamento estivo ed invernale | - Impianti e componenti vari per condizionamento estivo ed invernale;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di estrazione/ventilazione naturale e forzata | - Impianti fissi di ventilazione ed estrazione;<br>- Mezzi mobili di ventilazione ed estrazione;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di refrigerazione | - Complessi frigoriferi fissi/mobili, celle viveri e relative apparecchiature ed accessori;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di stabilizzazione | - Impianti di stabilizzazione attivi e passivi di vario tipo;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Attrezzature servizio marinaresco | - Verricelli, ancore, argani, catene, cavi, accessori e dispositivi per ormeggio, rimorchio e tonneggio;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Mezzi di sollevamento | - Gru, picchi di carico, carriponte ed altri mezzi di sollevamento;<br>- Elevatori per munizionamento e materiali vari;<br>- Rampe, ascensori, montacarichi, spiagge mobili;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Impianti di governo nave | - Impianti di timoneria e relative sistemazioni ed accessori;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemazioni ed apparecchiature per rifornimento | - Impianti di vario tipo per rifornimento di fluidi, trasbordo personale e materiali;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti acqua dolce | - Impianti imbarco, sbarco, travaso, distribuzione acqua di lavanda (pompe, valvole, turbolature);<br>- Impianti di produzione acqua lavanda e distillata (dissalatori ed evaporatori);<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti acqua di mare | - Impianti ed apparecchiature varie per circuiti acqua mare (pompe, valvole, tubolature);<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Elettrodomestici | - Elettrodomestici commerciali di vario tipo;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti antinquinamento | - Impianti per il trattamento di acque nere e grigie, di rifiuti solidi e di emissioni gassose;<br>- Impianti separazione acque oleose di sentina;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Accessori e dispositivi per impianti di scafo e allestimento | - Giunti compensatori, tubi flessibili, flange, valvole, strumentazioni e altri componenti similari;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Allestimento locali di bordo | - Mezzi, materiali e attrezzature di allestimento di locali di vita, di locali operativi e di locali di servizio (arredi e simili);<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Impianti elettrici ed apparecchiature elettriche varie | - Motori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.;<br>- Generatori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.;<br>- Gruppi di conversione statici e rotanti;<br>- Centrali elettriche, quadri elettrici e relativi componenti, strumenti e accessori di vario tipo e potenza;<br>- Batterie di accumulatori, gruppi di continuità, caricabatterie, raddrizzatori, chopper, inverter, celle a combustibile;<br>- Motori elettrici, riscaldatori elettrici, cucine, forni, lavanderie ed altri elettrodomestici;<br>- Proiettori fissi e portatili, fanali, centralini, pavese elettrico, sagole luminose;<br>- Cavi elettrici di vario tipo;<br>- Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di automazione della piattaforma | - Impianti di automazione dell'impianto elettrico e dei servizi di scafo e sicurezza e relative apparecchiature;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti di propulsione turbogas e misti | - Apparati turbogas e misti e relativi sistemi di automazione e controllo;<br>- Riduttori, linee d'asse ed eliche;<br>- Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Impianti speciali ed impianti a vapore | - Impianti speciali di propulsione;<br>- Eliche trasversali e thrusters;<br>- Evaporatori e calderine;<br>- Elettrocompressori aria d'avviamento e automazione;<br>- Impianti di depurazione filtraggio;<br>- Apparati motori a vapore, turbomacchinari e relativi accessori;<br>- Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Riduttori, linee d'assi ed eliche | - Giunti riduttori, linee d'assi ed eliche di vario tipo e potenza;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Apparati di telecomunicazione | - Apparati radio nelle bande HF, VHF E UHF e relative antenne;<br>- Impianti di centralizzazione interni ed esterni;<br>- Centralini telefonici;<br>- Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Equipaggiamenti ed armamento leggero individuale e di reparto | - Pistole, mitragliatrici, fucili automatici/semiautomatici e a caricamento manuale, mitragliatrici leggere e relative munizionamento;<br>- Mitragliere da 20, 25, 40, 45 mm. e relativo munizionamento;<br>- parti di rispetto repliche ed attrezzature relative;<br>- Lanciagranate, lanciarazzi, missili controcarro, missili antiaerei, mortai, cannoni senza rinculo e relativo munizionamento;<br>- Materiale esplosivo comprese bombe a mano;<br>- Veicoli meccanizzati/corazzati (VCC, LVTP – 7, M106); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.<br>- Materiali per la sorveglianza, (binocoli, visori notturni, camere termiche); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.<br>- Attrezzature subacquee (apparati di respirazione, di ricerca e investigazione, apparecchiature pressoresistenti, mute e accessori); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.<br>- Attrezzature per aviolancio (paracadute per il personale e slitte per il materiale); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.<br>- Attrezzature per lo sminamento terrestre (apparati di ricerca, attrezzature e mezzi di inutilizzazione); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Artiglieria e relativi apparati del tiro | - Impianti da 127 mm, 76 mm. e relativo munizionamento;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemi missilistici | - Sistemi missilistici superficie-superficie e superficie-aria e relativo munizionamento;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Apparati radar/IFF | - Radar di navigazione;<br>- Radar di scoperta navale ed aerea;<br>- Interrogatori, trasponditori e decodificatori IFF;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Sistemi antisom | - Apparati sonar attivi e passivi;<br>- Telefoni subacquei;<br>- Lanciasiluri per siluri pesanti e leggeri;<br>- Impianti lanciabas e relativo munizionamento;<br>- Cariche di controminamento, anti mezzi insidiosi e per segnalazione attrezzature di sminamento;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative;<br>- Siluri leggeri e pesanti<br>- Componenti di siluri leggeri e pesanti. |
| Sistemi di Comando e Controllo | - Ripetitori radar;<br>- Consolle;<br>- unità di elaborazione ed ausiliarie;<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative;<br>- Aerostati e relativi componenti. |
| Apparati di guerra elettronica | - Apparati di intercettazione e disturbo/inganno radar e di telecomunicazione;<br>- Impianti lanciarazzi per inganno e relativo munizionamento,<br>- parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative |
| Apparati dati nave | - Girobussole, solcometri, ecoscandagli, batitermografi, apparati di radionavigazione e satellitari, servoamplificatori e relativi accessori, quadretti di visualizzazione, sistemi TV a circuito chiuso;<br>parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative. |
| Sistemi contromisure mine | - Veicoli subacquei e relativi sottosistemi componenti<br>- Apparecchiature di dragaggio meccanico ad influenza e relativi accessori<br>- Sottosistemi di cacciamine<br>- Cariche di profondità e relativi componenti<br>- Cariche di segnalazione subacquee o ERR<br>- Mine navali ed accessori |
| Materiali del servizio fari e segnalamenti marittimi | - Apparati lampeggiatori gas acetilene;<br>- Apparati lampeggiatori gas propano;<br>- Boe per alti fondali;<br>- Boe segnaletiche;<br>- Bombole acetilene;<br>- Carrelli elettrici;<br>- Fanali segnalamento portuale;<br>- Quadri distribuzione gas acetilene;<br>- Quadri lampeggiatori elettronici;<br>- Riduttrici di pressione per gas acetilene;<br>- Scambiatori gas/lampade elettriche;<br>- Torrette porta fanali;<br>- Valvola solare dale n. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Veicoli ruotati | - Autovetture;<br>- Automotofurgoni;<br>- motocarri;<br>- camioncini promiscui;<br>- autocampali;<br>- autobus;<br>- autocarri;<br>- autocaravan;<br>- autobotti;<br>- autocisterne;<br>- ambulanze;<br>- autosoccorso;<br>- autoantincendio;<br>- autopompe;<br>- autofornitori;<br>- autofrigo;<br>- autogrù;<br>- autoelevatori;<br>- carrelli elevatori e trasportatori;<br>- motospazzatrici;<br>- pale meccaniche;<br>- autocompressori;<br>- carriole meccaniche;<br>- centrali elettriche autocarrate;<br>- cucine campali;<br>- gruppi elettrogeni;<br>- trattori;<br>- rimorchi;<br>- semirimorchi;<br>- motocicli;<br>- containers. |
| Vestiario | - Uniformi ed accessori;<br>- Vestiario ordinario;<br>- Calzature;<br>- Materie prime per confezionare capi di vestiario (tessuti ed accessori);<br>- Vestiario/equipaggiamento antinfortunistico individuale;<br>- Vestiario da lavoro. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Casermaggio | - Effetti letterecci (anche di uso ospedaliero);<br>- Dotazioni di cucina;<br>- Borse vario tipo;<br>- Apparecchiature elettriche e relativi pezzi di rispetto;<br>- Fotocopiatrici;<br>- Pentolame di vario formato in alluminio;<br>- Dotazioni di mensa (bicchieri, tazzoni, bocce di vetro, vassoi, etc.;<br>- Lana bianca per materassi;<br>- Nastri di carta per telescriventi;<br>- Materiali consumabili (stracci, flanelle, etc.); |
| Sanitario | - Mezzi e materiali del servizio di sanità e relative dotazione e scorte. |
| Stabilimenti di lavoro, officine, laboratorio | - Macchinari e componenti per officine meccaniche elettromeccaniche e laboratori (torni, piegatrici, rettificatrici, etc., strumenti per laboratori ottici, elettronici ed elettromeccanici);<br>- Utensili, ferramenta, abrasivi, ecc.;<br>- Macchinari speciali per tipografia rilegatoria ecc.;<br>- Lamiere e profilati;<br>- Legnami e materiali da costruzione;<br>- parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Attrezzature didattiche, ricreative e sportive | - Materiali e attrezzature per Istituti, Scuole e Centri di addestramento;<br>- Dotazioni e attrezzature per campi sportivi e palestre;<br>- Attrezzature e materiali di carattere ricreativo;<br>- Attrezzature e arredamenti per Circoli e Sale cinematografiche; |
| Servizio Meteo e Idrografia | - Impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per la meteorologia e idrografia;<br>- parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |
| Informatica e materiali per uffici | - Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione;<br>- Macchine da scrivere e da calcolo meccaniche ed elettriche/elettroniche;<br>- Sistemi di informatica;<br>- parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. |

## ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

# AERONAUTICA

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Materiali per Aeromobili, Armamento Avionica | - Velivoli e relative parti di ricambio<br>- Elicotteri e relative parti di ricambio<br>- Parti specifiche motori a getto ed a elica<br>- Materiali di supporto velivoli a terra<br>- Simulatore e Rigs<br>- Armamento terrestre e relative parti di ricambio<br>- Munizionamento terrestre<br>- Materiale per la difesa NBC<br>- Materiale di sopravvivenza e visori notturni<br>- Materiale per servizio impianti ed infrastrutture aeroportuali<br>- Macchine da officina e relativi materiali<br>- Attrezzi, utensili, strumenti di uso ricorrente<br>- Materiale tecnico di uso generico |
| Materiali per sistemi di Comando e Controllo | - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le telecomunicazioni.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la radioassistenza.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'antintrusione.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per radar.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la meteorologia.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'elaborazione dati.<br>- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le sale operative. |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Materiali per Servizi di Supporto | - Autoambulanza<br>- Autoblindo<br>- Minibus<br>- Autobus<br>- Autocampagnola<br>- Autofurgone e derivati<br>- Autovettura<br>- Autovettura blindata<br>- Trattore stradale e/o aeroportuale<br>- Veicolo antineve<br>- Veicolo multiruolo<br>- Autoarticolato<br>- Autobotte<br>- Autocarro<br>- Autocompattatore<br>- Autogru<br>- Autotrasportatore<br>- Bighe e carrelli<br>- Motocicli e biciclette<br>- Rimorchio<br>- Carrello elevatore<br>- Spazzatrice<br>- Autoantincendi<br>- Autorifornitore<br>- Locomotore<br>- Roulotte<br>- Motori e parti di ricambio veicoli<br>- Natanti e battelli pneumatici<br>- Attrezzatura d'officina<br>- Estintori ed agenti estinguenti<br>- Equipaggiamenti protettivi individuali antincendio<br>- Attrezzature e motopompe antincendio<br>- Apparecchiature per lo sviluppo e la conservazione di film, bagni chimici e controllo qualità e materiali di consumo<br>- Apparecchiature per stampe fotografiche<br>- Apparecchiature per fotointerpretazione e materiali di consumo<br>- Carbolubrificanti avio ed auto, ossigeno avio<br>- Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito carbolubrificanti avio ed auto<br>- Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito ossigeno avio<br>- Strumentazione ed apparecchiature per controlli chimico-fisici e ambientali |

| **Fattispecie** | **Tipologia** |
|---|---|
| Materiali infrastrutturali | - Sistemi statici di continuità assoluta per esigenze demaniali e relative parti di ricambio<br>- Sistema alimentazione elettrica di emergenza Radar D.A e relative parti di ricambio.<br>- Impianti per voli notturni e relative parti di ricambio.<br>- Gruppi elettrogeni di uso generale e relative parti di ricambio.<br>- Elettroconvertitori e relative parti di ricambio.<br>- Automezzi speciali demaniali e relative parti di ricambio.<br>- Attrezzature specificatamente demaniali.<br>- Componenti di impianti elettrici e di condizionamento d'aria. |
| Materiali di casermaggio | - Materiali e mobili per l'arredamento degli alloggi.<br>- Materiali e mobili per l'arredamento degli Uffici.<br>- Materiali e mobili per l'arredamento dei refettori.<br>- Attrezzature per le mense e per le cucine.<br>- Effetti letterecci.<br>- Attrezzature e macchine per ufficio.<br>- Detersivi.<br>- Materiali antinfortunistici<br>- Materiali per l'igiene<br>- Materiali accessori di sartoria<br>- Materiali, arredi ed attrezzature in dotazione agli O.P.S. |
| Vestiario Ed Equipaggiamento | - Borracce ed elmetti.<br>- Copricapo e berretti.<br>- Calzari, anfibi e scarpe.<br>- Calze e calzettoni.<br>- Camicie e canottiere.<br>- Cappotti e impermeabili.<br>- Cinture e cinturoni.<br>- Distintivi di grado.<br>- Fregi e guaine.<br>- Divise ed uniformi.<br>- Giacche, giacconi e giubbotti.<br>- Grembiuli.<br>- Guanti.<br>- Maglioni.<br>- Pantaloni.<br>- Pantofole e pianelle da bagno.<br>- Pugnali.<br>- Sacchi addiaccio.<br>- Sandali.<br>- Sottocombinazioni da volo.<br>- Slip e mutande.<br>- Tessuti e foderami.<br>- Tute sportive.<br>- Zoccoli. |
| **Materiale Sanitario** | - Apparecchiature, strumenti, attrezzature ed accessori medici e chirurgici esuberanti e di vecchio tipo. |

## ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

# CARABINIERI

**1. Settore TRASPORTI E MATERIALI**

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Mezzi e materiali della Motorizzazione | - ambulanze;<br>- autoblindo;<br>- autobus;<br>- autocarri;<br>- autocisterne/autobotti;<br>- autoidranti;<br>- autosoccorso;<br>- autovetture;<br>- autovetture da ricognizione;<br>- cingolati da neve;<br>- derivati da autovetture commerciali;<br>- furgoni;<br>- motofurgoni;<br>- motoslitte;<br>- motospazzatrici;<br>- motoveicoli/ciclomotori;<br>- rimorchi;<br>- veicoli protetti di derivazione commerciale;<br>- veicoli trasporto cavalli;<br>- veicoli multiruolo;<br>- ricambi/attrezzature (relativi alle predette tipologie);<br>- Attrezzature per movimentazione, immagazzinamento e distribuzione carburanti. |
| Materiale delle Trasmissioni | - elaboratori elettronici dipartimentali e relativi componenti ed accessori;<br>- sistemi di lettura ottica;<br>- sistemi per la memorizzazione automatica dei dati "STORAGETEK";<br>- centrali telefoniche analogiche;<br>- concentratori telefonici;<br>- cellulari ETACS;<br>- telefoni varie tipologie;<br>- radiotelefoni;<br>- telescriventi;<br>- radio HF e VHF;<br>- radioveicolari;<br>- ponti radio analogici; |

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| segue Materiale delle Trasmissioni | - multiplex analogici;<br>- personal computers, server e relativi componenti ed accessori;<br>- stampanti ad aghi e laser;<br>- monitors;<br>- scanners;<br>- cavi di collegamento;<br>- fax;<br>- gruppi di continuità;<br>- batterie di varia tipologia;<br>- router/bridge;<br>- tralicci;<br>- antenne varie;<br>- gruppi elettrogeni. |
| Armamento leggero | - mitragliatrici MG 42/59;<br>- mitragliatrici Browning 12,7. |
| Materiali NBC | - maschere M59 complete di borse;<br>- filtro per M59;<br>- corredi complementari NBC. |
| Ulteriori materiali di Armamento ed Equip. Spec. | - elmetti metallici mod. 33;<br>- matite Minolux. |
| Mezzi e materiali del Servizio Aereo | - elicotteri AB 205;<br>- elicotteri AB 206B1;<br>- elicotteri A109;<br>- motori di elicotteri di vario tipo;<br>- ricambi vari ed attrezzature. |
| Mezzi e materiali del Servizio Navale | - battelli pneumatici e fuoribordo;<br>- motovedette;<br>- motori marini per motovedette;<br>- apparati di navigazione;<br>- parti di ricambio per motovedette. |

**2. Settore COMMISSARIATO E SANITA'**

| Fattispecie | Tipologia |
|---|---|
| Casermaggio | - arredi per posto letto e per ufficio;<br>- materiali per servizi generali di caserma;<br>- materiali per refettorio e da cucina;<br>- materassi e guanciali. |
| Vestiario ed equipaggiamento | - coperte da campo;<br>- accessori per uniforme;<br>- sacchi e custodie;<br>- materiali di attendamento;<br>- materiali sci-alpinismo;<br>- vestiario ordinario e calzature;<br>- vestiario e calzature speciali;<br>- serie lavoro;<br>- materie prime per equipaggiamenti;<br>- materie prime per confezionamento vestiario;<br>- materie prime per riparazione calzature e vestiario;<br>- borracce, reticelle per elmetto, occhiali, bidoni;<br>- sacchi riparazione calzature e vestiario;<br>- borse per denaro/borse varie;<br>- materiali d'igiene;<br>- teli mimetici. |
| Mezzi mobili campali | - cucine rotabili da campo;<br>- accessori per cucine rotabili;<br>- attrezzature varie da campo. |
| Materiali di Sanità | - antropometri;<br>- apparecchiature radiologiche tradizionali;<br>- apparecchi per diagnostica;<br>- apparecchi per riabilitazione (aerosol,Marconi, radar, laser);<br>- armadi vario tipo;<br>- barelle per traumatizzati;<br>- carrelli per medicazioni e per distribuzione vivande;<br>- elettrocardiografi;<br>- frigoriferi per vaccini e farmaci;<br>- lampade scialitiche per ambulatorio;<br>- lettini visita e letti ospedalieri;<br>- otoscopi;<br>- poltrone prelievi;<br>- set per rianimazione;<br>- riuniti odontoiatrici;<br>- set per tracheotomia;<br>- spirometri;<br>- apparecchiature per sterilizzazione;<br>- strumenti per il rilevamento dei riflessi acustici e visivi;<br>- supporti a tre piedi per terapia parenterale. |

**04A06736**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2004.

**Proroga dei termini, stabiliti dai decreti ministeriali 30 luglio 2003 e 13 novembre 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che abroga il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali è previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento rateale del prelievo supplementare se rinunciano ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari;

Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunità europee, che accorda allo Stato italiano, la possibilità per i produttori di versare il prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;

Visto il decreto 13 novembre 2003, recante proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003 concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea - sesta sezione - pronunciate nei procedimenti riuniti C-231/00, C-0303/00 e C-451/00; nel procedimento C-495/00 nonché nei procedimenti riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo 2004;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della rateizzazione allo scopo di consentire ai produttori di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di interesse, anche in ragione dei dispositivi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia;

A d o t t a
il seguente decreto:

*Articolo unico*

1. Il termine del 15 febbraio 2004, previsto al comma 1, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, è prorogato fino al 15 luglio 2004.

2. Il termine del 31 marzo 2004 previsto al comma 2, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, è prorogato al 31 agosto 2004.

3. Il termine del 15 maggio 2004, previsto al comma 3, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, è prorogato al 15 ottobre 2004.

4. Il termine del 15 giugno 2004, previsto al comma 4, dell'articolo unico, del decreto 13 novembre 2003, è prorogato al 15 novembre 2004.

5. Il termine previsto al comma 14, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, è fissato al mese di dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, Politiche agricole e forestali, registro n. 4, foglio n. 82*

**04A06791**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 giugno 2004.

**Sostituzione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto direttoriale 22 luglio 2003, concernente le modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Visto il decreto 22 luglio 2003 recante modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare l'art. 86, comma 8;

Visto il decreto 27 novembre 2003 recante proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2003;

Considerata la necessità di semplificare le modalità di trasmissione dei dati necessari per la tenuta del catasto da parte dei gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, conformemente ai principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 22 luglio 2003, citato nelle premesse, sono così sostituiti:

«1. Ai fini delll'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica istituito presso il Ministero delle comunicazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 86, comma 8, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i gestori delle predette reti provvedono ad inviare i dati relativi agli impianti di nuova installazione, conformemente al formato di cui all'allegato 1 al presente decreto. La trasmissione è effettuata, di norma trimestralmente, in formato elettronico, alla Direzione generale concessioni ed autorizzazioni - divisione IV - sezione automazione, all'indirizzo di posta elettronica catasto.tlc@comunicazioni.it, che provvede a dare avviso dell'avvenuto ricevimento mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato, unitamente ai dati di cui sopra, da ciascun gestore. In alternativa all'invio mediante posta elettronica, i dati di cui sopra possono essere trasmessi su supporto magnetico (CD-ROM o floppy-disk) al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni - divisione IV - sezione automazione - viale America n. 201 - 00144 Roma, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ciascun gestore di rete radiomobile di comunicazione pubblica può accedere al catasto delle reti radiomobili per via telematica, con funzioni di sola lettura, limitatamente ai dati relativi alla propria rete radiomobile, mediante apposita password di ingresso.

2. I dati relativi agli impianti installati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, devono essere comunicati dai gestori di cui al comma 1 con le modalità ivi previste, entro il termine del 30 luglio 2004.».

2. L'allegato 1 al decreto 22 luglio 2003, citato nelle premesse, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

3. Fermo restando quanto variato dal presente decreto, rimane salvo il decreto 22 luglio 2003, citato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

*Il direttore generale:* ARIA

ALLEGATO 1

**Formato elettronico dei dati**

I dati relativi all'installazione devono essere trasmessi in un file in formato testo, contenente una riga (record) per ogni settore/tecnologia installato sul sito.
Il separatore dei campi e' il punto e virgola "; ".
Il separatore di cifre decimali e' il simbolo del punto "."

| Nome campo | Tipo[1] | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Flag_NUOVO | I | --- | Vale: 1 se si tratta di un sito non precedentemente introdotto nel catasto; 0 se il record contiene modifiche relative a dati di impianti già presenti nel database; 2 per un impianto spento nell'intervallo temporale tra i due invii di aggiornamento dati |
| Flag_cond | I | --- | Vale: 1 se le antenne sono installate su una struttura supporto antenne, che ospita le antenne di più di un gestore dei servizi radiomobili. Inoltre può essere valorizzato a 1 anche se si tratta di altro gestore di telecomunicazioni; 0 altrimenti |
| Codice_SITO | C | --- | Codice alfanumerico indicativo del sito |
| gestore | C | --- | Codice alfanumerico identificativo del gestore |
| comune | C | --- | Denominazione del comune |
| Codice_ISTAT | C | --- | Codice ISTAT del comune |
| indirizzo | C | --- | Indirizzo completo di numero civico, se assegnato |
| provincia | C | --- | Sigla provinciale (2 lettere, Roma = RM) |
| GEOIDE | C | --- | Geoide di riferimento per le coordinate lat, long (valori ammessi RM40, ED50, WGS 84) |
| LONG | F | gradi decimali | Longitudine. Formato 5 cifre decimali. |
| LAT | F | gradi decimali | Latitudine. Formato: 5 cifre decimali. |
| quota_slm | I | m | Quota sul livello del mare dell'area su cui sorge il sito |
| NUM_SETTORI | I | --- | Numero di settori installati |
| Frequenza | I | MHz | Intesa come banda di frequenza: 900 (GSM), 1800 (GSM) o 2000 (UMTS) |

| Nome campo | Tipo[1] | Unità | Note |
|---|---|---|---|
| Azimut | I | ° | Direzione di puntamento, riferita al nord geografico |
| tilt | I | ° | |
| modello_antenna | C | --- | |
| Guadagno | F | dBi | Formato: 1 cifra decimale. |
| altezza_centro | F | m | Altezza del centro radioelettrico dell'antenna o del base antenna rispetto alla quota_slm prima definita<br>Formato: 1 cifra decimale. |
| Potenza | F | W | Potenza autorizzate per singolo settore per tecnologia al connettore d'antenna[2].<br>Formato: 1 cifra decimale. |

[1] I = numero intero, C = sequenza alfanumerica di caratteri, F = numero in virgola mobile (es. xx.xxxx; formato 4 cifre decimali)

[2] Qualora nei titoli già rilasciati non compaia una indicazione di potenza autorizzata o nel caso in cui l'autorizzazione ottenuta non contempli la suddivisione in termini di settore e/o di tecnologia, sarà riportata la potenza attualmente utilizzata .

**04A06796**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2004.

**Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.).**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.) con sede in Roma, via della Pigna n. 3/A.

*Motivazioni.*

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

La Federazione italiana scuole materne, come dichiarato nella richiesta di riconoscimento e come risulta dal relativo statuto, rappresenta circa 8000 scuole materne non statali, si è costituita da oltre dieci anni e, tra gli scopi sociali, ha la tutela delle scuole materne e degli operatori delle stesse nei rapporti con le autorità civili e religiose. Ha, infatti, stipulato con le maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, in data 6 febbraio 2003, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle proprie scuole aderenti.

Ha prodotto documentazione della Camera di commercio di Brescia attestante che le scuole materne iscritte sono 1973, pertanto il numero degli associati supera il 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio.

Ha inviato un elenco dal quale risulta che esistono strutture organizzate della Federazione in più di 30 province.

Ha, altresì, evidenziato, con lettera del 18 maggio 2004, il tipo di contabilità che debbono avere le scuole associate nonché le dichiarazioni fiscali che debbono presentare.

Infatti, pur essendo l'attività principale svolta dalle dette scuole quella didattica di istruzione e formazione la Corte di cassazione ha più volte ribadito e da ultimo con sentenza n. 9395 del 6 giugno 1995 che non può

negarsi il carattere di impresa agli istituti scolastici i quali vanno inquadrati fra le imprese industriali, ai sensi dell'art. 2195, n. 1, del codice civile in quanto, quale attività economica organizzata, producono un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere.

Il Dipartimento delle entrate, con risoluzione del 23 maggio 2000, n. 66, concernente un quesito dell'Associazione «Università della Terza Età» ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale ritenendo riconducibili fra le attività commerciali quelle esercitate dal medesimo ente seppure aventi rilevanza sociale ed in assenza di finalità lucrative.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 67, comma 1; 68, comma 1; 71, comma 3, lettera *a)*; 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

Disciplina normativa di riferimento: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

*Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

**04A06795**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, ad eccezione dei servizi di certificazioni e ispezioni ipotecarie.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorre dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 5203 del 25 maggio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali per il giorno 21 maggio 2004 ad esclusione dei servizi di certificazioni e ispezioni ipotecarie;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione elevata del personale allo sciopero generale del pubblico impiego proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia per il giorno del 21 maggio 2004 dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare ad eccezione dei servizi di certificazioni e ispezioni ipotecarie.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 giugno 2004

*Il direttore regionale:* IMBROGLINI

**04A06864**

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Modena.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorre dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 4485 del 21 maggio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali per il giorno 21 maggio 2004;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero generale del pubblico impiego proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Modena;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Modena per l'intera giornata del 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 giugno 2004

*Il direttore regionale:* IMBROGLINI

**04A06862**

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza dei servizi di pubblicità immobiliare e del servizio catastale di accettazione delle volture.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota protocollo n. 3303 del 24 maggio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e del solo servizio catastale di accettazione delle volture per il giorno 21 maggio 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione elevata del personale allo sciopero generale del pubblico impiego proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento per il giorno 21 maggio 2004 dell'ufficio provinciale di Piacenza dei servizi di pubblicità immobiliare e del servizio catastale di accettazione delle volture.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 giugno 2004

*Il direttore regionale:* IMBROGLINI

**04A06863**

# CIRCOLARI

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 giugno 2004, n. **17**.

**Settore tabacco - Controlli in campo - Raccolto 2004.**

*Al Ministero politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. PAGRVI - Div. FEOGA*
*All'AVEPA*
*All'A.P.T.I.*
*All'UNITAB*
*All'O.N.T. Italia*
*Alla Coldiretti-Dip.Econ.co*
*Alla Conf.ne italiana agricoltori*
*Alla Confagricoltura*
*Alla Copagri*
*Alla F.Agr.I.*
*Alla Confcooperative federagroalim.*
*All'Anca Lega Coop*
*Alla O. I. Interbright*
*Alla O. I. Interorientali*
*All'Ass.ne Interprof.le Tabacco*
*All'Agrisian*

*All'Ufficio Tecnico*
e, p.c.:
*Comando carabinieri - politiche agricole*
*Comando generale guardia di finanza - III reparto operativo - Uff. Fiscalità*

## DISPOSIZIONI GENERALI

Il regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati membri, allo scopo di verificare i dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto del termine per il trapianto e l'ubicazione delle particelle, l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.

L'AGEA procederà alla estrazione di un campione di aziende nelle quali controllare il rispetto del termine per il trapianto, denominato Campione A, e un campione di aziende, denominato Standard, nelle quali controllare, ubicazione, varietà e superficie delle particelle dichiarate.

### CAMPIONE STANDARD

L'organismo incaricato dei controlli provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci estratti a campione, sulla base dei criteri prefissati da questa Agenzia, con il relativo calendario degli incontri, con un preavviso non superiore alle 48 ore, come prevedono le disposizioni della Comunità in materia di controlli inopinati.

Si dispone che agli incontri sia presente un incaricato dell'associazione, preferibilmente il tecnico responsabile dell'assistenza nei confronti dell'azienda da controllare, il quale dovrà apporre la propria firma, congiuntamente al produttore, sul verbale di controllo che verrà redatto al termine della verifica.

L'incaricato dell'associazione dovrà esibire ai tecnici controllori apposita delega firmata dal legale rappresentante dell'associazione stessa.

Si precisa che si è ritenuto necessario richiedere la presenza delle associazioni nella fase di esecuzione degli incontri, in quanto le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 50 parag. 2-*ter* del regolamento (CE) n. 2848/98, sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

### CAMPIONE A

L'organismo incaricato dei controlli procederà alla esecuzione di sopralluoghi in campo atti ad accertare il rispetto dei termini previsti per le operazioni di trapianto.

I controlli in campo saranno così articolati:

primo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del I trapianto (entro il 30 giugno); nei casi di verifica negativa — tra primo e secondo controllo — si procederà alla convocazione in contraddittorio delle aziende sottoposte a controllo;

secondo controllo: il sopralluogo verrà eseguito in una data compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).

Nei casi negativi — primo e secondo controllo — si procederà al terzo controllo con convocazione in contraddittorio delle aziende risultate negative al trapianto nei precedenti controlli.

## METODOLOGIA DI CONTROLLO

### CAMPIONE STANDARD

*Indagine speditiva in campo.*

L'incontro con il produttore e l'associazione verrà preceduto da un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.

Nel corso del sopralluogo il tecnico procederà alla verifica del rispetto dei requisiti ambientali così come previsto negli altri settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.

*Incontro in contraddittorio.*

Successivamente al sopralluogo preliminare si svolgerà l'incontro in contraddittorio presso la sede dell'associazione (nel caso di esito positivo della indagine speditiva senza discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato) e vi dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto l'associazione che, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione.

Nei casi in cui non risulti possibile effettuare la convocazione del produttore presso la sede dell'associazione (Es. produttore non associato, provincia ubicazione particelle diversa dalla provincia in cui ha sede l'associazione), la struttura incaricata dei controlli avrà cura di comunicare e rendere disponibile una sede idonea per le attività di «incontro in contraddittorio» con il produttore; in tal caso l'associazione (per i propri produttori associati), su richiesta del personale addetto ai controlli, dovrà rendere disponibile la documentazione richiesta inviando i documenti tramite fax o posta celere.

In caso di produttore non associato, il produttore dovrà rendere disponibile al personale addetto ai controlli la documentazione probante l'impegno di coltivazione, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali e titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata.

Nel caso in cui sia negativo l'esito dell'indagine speditiva per la presenza di discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato, dovrà essere eseguito un sopralluogo in contraddittorio presso il produttore.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di tre allegati.

Il frontespizio (mod. VT1) riporterà già prestampati i dati dell'azienda da controllare; il primo allegato (mod. VT2) le anomalie presenti sulle particelle; il secondo allegato (mod. VT3) il riepilogo della documentazione acquisita; il terzo allegato (mod. VT4) il piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto dal coltivatore e i dati rilevati in campo.

Su tale documento verranno riportate le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Lo stesso modello verrà utilizzato per l'inserimento di una variazione al piano di coltivazione (nuovi inserimenti, frazionamenti, modifiche sostituzioni).

La variazione del piano di coltivazione sarà acquisita idoneamente solo in presenza della documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avve-

nuta comunicazione a questa Amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione).

Il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse particelle ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola.

Nel corso dell'incontro in contradditorio verrà effettuata l'analisi e la verifica della documentazione presente nel fascicolo aziendale del produttore o presentata dal produttore singolo non associato.

*Sopralluogo in contradditorio.*

Durante l'incontro, i tecnici incaricati del controllo, informeranno i produttori o i delegati dell'associazione della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere un nuovo sopralluogo in campo.

Particolare attenzione va prestata al modulo di richiesta di sopralluogo (VS2), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine dell'incontro. Tale modulo dovrà sempre essere firmato dal produttore o suo delegato.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione probante relativa al titolo di possesso, unitamente alla documentazione catastale (visura e mappa catastale), e ne riporterà le risultanze sull'apposito verbale attraverso le funzioni di inserimento di nuove particelle (VT-4).

La compilazione e la sottoscrizione del verbale, relativamente a tali particelle, unitamente alla documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa Amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione), costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'Associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile; inoltre, in tali condizioni, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

Le copie del verbale e degli eventuali allegati che verranno rilasciati all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di presa d'atto di quanto rilevato, poiché l'esito del controllo, in termini di eventuali sanzioni da applicare, verrà successivamente deciso dall'AGEA.

In caso di esito negativo, questo verrà notificato alle aziende interessate:

se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza;

se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.

In entrambi le ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all'AGEA - Ufficio Ortofrutta e Tabacco - via Salandra, 18 - 00186 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della notifica stessa, non verranno presi in considerazione ricorsi pervenuti successivamente a tale termine.

Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'associazione saranno relative al solo controllo oggettivo delle particelle presenti nel piano di coltivazione; le superfici accertate costituiranno solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione della superficie accertata per l'intera azienda. Si evidenzia inoltre che la verifica delle effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sarà effettuata da AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n. 241/1990, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi. La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà effettuata dall'AGEA solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal regolamento CE n. 2419/01.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo eventuale abbattimento della produttività massima);

superficie coltivata valida riscontrata sulle particelle dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2004 e della quota di produzione per il 2005 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato, nonché detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate > 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzioni di cui ai parr. 2-*bis* e 2-*ter*, art. 50 (riduzione tariffaria del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

superficie coltivata valida comprensiva di quella riscontrata sulle particelle non dichiarate < 90% della superficie totale dichiarata coltivata nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2004 e della quota di produzione per il 2005 pari al doppio dello scostamento percentuale rilevato nonché detra-

zione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).

In riferimento ai requisiti ambientali, il regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce «Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola» comune delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.».

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 948/2004 del 23 aprile 2004 che sostituisce l'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, viene stabilito che i pagamenti dei settori seminativi (regolamento n. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti;

attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

La circolare attuativa AGEA n. 56 del 9 luglio 2001 definisce le modalità di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale.

Le percentuali di riduzione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno previsti dalla normativa comunitaria verranno modulate, secondo quanto stabilito dal decreto MIPAF 948/2004 del 23 aprile 2004 che sostituisce l'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, in funzione dell'entità e della gravità dell'infrazione riscontrata e sulla base dei criteri oggettivi illustrati in precedenza.

Si espone, di seguito, lo schema contenente le penalità previste, articolate sulla base della tipologia di sistemazione idraulico-agraria e della gravità dell'infrazione riscontrata:

*a)* Scoline:

assenza totale di scoline su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;

evidenti segni di mancata ripulitura delle scoline esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 1%;

*b)* Solchi acquai:

assenza totale di solchi acquai su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 4%;

insufficiente manutenzione dei solchi acquai associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;

*c)* Canali collettori permanenti inseriti nella particella catastale oggetto di verifica:

assenza totale di canali collettori permanenti su tutto l'appezzamento sottoposto a verifica associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 6%;

evidenti segni di mancata ripulitura dei canali collettori esistenti (presenza di vegetazione arbustiva o erbacea) in misura tale da ostruire il deflusso delle acque, associati a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 3%.

CAMPIONE A

La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al campione, la verifica del rispetto dei termini di trapianto attraverso il sopralluogo in campo delle particelle inserite nel piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati, relativamente al primo e secondo controllo, nei termini compatibili con le date previste per il trapianto; nei casi di verifica negativa — tra primo e secondo controllo — si procederà alla convocazione in contraddittorio delle aziende sottoposte a controllo; a seguito di verifiche negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro il 30 luglio 2004, si provvederà a comunicare via fax alle associazioni i nominativi dei soci risultati negativi con il relativo calendario degli incontri, con modalità di convocazione analoghe al campione standard.

Nel corso dell'incontro in contraddittorio si svolgerà, presso la sede aziendale, il terzo controllo per la verifica del trapianto nel quale dovranno necessariamente presenziare sia il produttore o titolare dell'azienda di produzione che il delegato dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto altra persona di fiducia o eventualmente lo stesso delegato dell'associazione.

Questi, in tal caso, dovrà apporre sul verbale la propria firma sia come delegato del produttore, in assenza dello stesso, che dell'associazione.

Le risultanze del sopralluogo verranno trascritte sul verbale di controllo, composto essenzialmente di un frontespizio e di due allegati.

Il frontespizio (mod. V1t) riporterà i dati dell'azienda da controllare inclusi quelli delle particelle.

Il tecnico controllore riporterà sullo stesso le risultanze dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in considerazione anche eventuali anomalie catastali (variazioni catastali, frazionamenti, usi civici, zone demaniali etc.) che si dovessero evidenziare, purché riconducibili alle stesse particelle dichiarate.

Per quanto riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su particelle non dichiarate, il controllore effettuerà il rilevamento, se richiesto dall'azienda di produzione, a condizione che l'ubicazione di queste ricada nella medesima provincia di quelle dichiarate e purché venga esibita la documentazione comprovante il titolo di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa amministrazione dell'avvenuta variazione al piano succitato nei termini previsti da regolamento (ricevuta fax o estremi ricevuta raccomandata che dimostri l'avvenuta trasmissione dei documenti anteriormente alla data dell'avviso di convocazione) e ne riporterà le risultanze sull'apposito modello V2t allegato al verbale.

La compilazione e sottoscrizione di tale modello costituisce istanza nei confronti dell'AGEA, da parte del produttore e dell'associazione, finalizzata ad ottenere il conteggio della superficie riscontrata sulle particelle non dichiarate quale superficie coltivata utile.

Sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nel modello, infatti, non sarà necessario presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai paragrafi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo articolo, rispettivamente nei confronti del produttore e dell'associazione.

L'istanza non potrà essere accolta qualora le superfici inserite in tale fase dovessero generare, ad un successivo controllo, ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.

È inoltre previsto un allegato (mod. V3t) con il quale il produttore potrà fornire eventuali dichiarazioni da mettere a verbale, da sottoporre in caso di ricorso a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse informazioni relative a particelle non dichiarate che non sia possibile inserire nel modello V2t (ad esempio, perché ricadenti in province diverse da quelle dichiarate e/o perché non supportate da titolo di possesso in regola).

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia di seguito l'impatto delle specifiche sanzioni in rapporto alla rispettiva casistica:

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 30 giugno, sanzione di cui al par. 1, lettera *a)*, art. 50 (riduzione del 50% sul premio al produttore per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dal 1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1, lettera *b)*, art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in corso e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari alla metà della sanzione applicata per il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi);

trapianto effettuato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione dopo il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di cui al par. 1, lettera *b)*, secondo comma, art. 50, (perdita del diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo).

## FASCICOLO AZIENDALE

Le associazioni tabacchicole riconosciute devono mantenere aggiornato il fascicolo aziendale di ciascun produttore associato ed in particolare, gli impegni di coltivazione e i modelli T1 in originale, nonché copia autenticata delle visure, mappe catastali, titoli di possesso e della restante documentazione probatoria.

La mancata dimostrazione dei titoli di conduzione per le particelle dichiarate determinerà l'esclusione totale o parziale della superficie dichiarata. Le informazioni relative all'analisi del fascicolo saranno riportate nel verbale di controllo.

Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede all'assegnazione delle superfici dichiarate ed eventualmente accertate per la particella interessata con conseguente innesco di un procedimento amministrativo.

Viene consentita, tuttavia, al produttore la possibilità di integrare la documentazione, ai fini della chiusura del procedimento amministrativo, entro 10 giorni dalla compilazione del verbale, secondo quanto indicato nell'apposito riquadro previsto per la sospensione dell'incontro (allegato VT1), che avrà valore di notifica delle risultanze dei controlli effettuati da parte di AGEA al produttore dichiarante.

Trascorso tale periodo senza integrare la documentazione richiesta, si procederà all'applicazione delle penalità previste dal regolamento comunitario.

*Titoli di conduzione dei terreni.*

Il tecnico controllore dovrà svolgere l'attività di verifica, e in caso di particelle in supero e/o non dichiarate, di acquisizione dei titoli di conduzione dei terreni; in caso di mancanza della documentazione o di irregolarità, non è consentito l'inserimento a verbale di superficie coltivata rilevata relativamente alla particella o alle particelle in questione.

Si invitano pertanto le associazioni, onde evitare pesanti sanzioni, a curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli aziendali dei propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e visure catastali aggiornate all'anno solare in corso (o, se antecedenti, con apposita dichiarazione del produttore che attesti, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti in tale documentazione sono invariati) e titoli di conduzione registrati a termini di legge.

Si ribadisce infatti che le sanzioni predette non sono solo a carico dei produttori ma anche delle associazioni e che la carenza documentale totale o parziale del fascicolo aziendale e degli elementi informativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di conduzione, può comportare la revoca del riconoscimento.

Per agevolare tale attività si forniscono le seguenti indicazioni, anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

A) Proprietario coltivatore: è sufficiente produrre la visura catastale in originale o copia conforme, intestata allo stesso; altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;

B) affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie:

B.1) affitto verbale o scrittura privata autenticata: è necessario esibire la denuncia annuale riepilogativa presentata a cura di una delle parti presso qualsiasi ufficio del registro o delle entrate, dei contratti in essere in corso di un anno che, oltre ai dati relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);

B.2) affitto a coltivatore diretto: è necessario esibire l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse visure catastali in originale;

B.3) affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di cui al punto B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore;

C) usufrutto: è necessario esibire atto notarile o denuncia di successione;

D) comodato: è necessario esibire il contratto registrato sottoscritto dalle parti, oppure, qualora il comodatario sia un familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice di appartenenza al medesimo nucleo familiare, o stato di famiglia aggiornato all'anno solare.

Si raccomanda la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente nota.

Roma, 24 giugno 2004

*Il titolare dell'ufficio monocratico:* GULINELLI

ALLEGATO

## AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

**Controllo della dichiarazione di consistenza aziendale - TABACCO 2004 (Reg. CEE 2848/98)**

**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti - Mod. VT-1**

ESTREMI DELL'AZIENDA CONVOCATA PER L'ESAME CONGIUNTO

| DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE | CODICE ASS. | PRODUTTORE / AZIENDA | |
|---|---|---|---|
| | | DENOMINAZIONE | N. VERBALE |
| | | | |

ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE

| ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO | N. RACCOMANDATA | |
|---|---|---|

| DATA INVIO RACCOMANDATA | | DATA PREVISTA PER L'INCONTRO | |
|---|---|---|---|

| NON SI E' PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE | | NON SI E' PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE ASS. |
|---|---|---|

| IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE | IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE |
|---|---|

| TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TITOLARE | | INCARICATO | |
| IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE | | | |
| TIPO DOCUMENTO IDENTITA' | | | |
| N. DOCUMENTO IDENTITA' | | | |

| TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TITOLARE | | INCARICATO | |
| IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE | | | |
| TIPO DOCUMENTO IDENTITA' | | | |
| N. DOCUMENTO IDENTITA' | | | |

**Premesso:**

- che l'Azienda indicata ha presentato contratto o impegno di coltivazione Tabacco - raccolto 2004
- che è stata invitata per il sopralluogo in campo da tenersi presso il centro aziendale per la verifica congiunta delle superfici indicate nel contratto o impegno di coltivazione Tabacco aziendale e per la verifica delle anomalie amministrative riscontrate;
- che Agrisian è stata incaricata dall'AGEA di effettuare detti controlli.

Si dà atto che in contraddittorio con il tecnico incaricato da Agrisian sono state effettuate le seguenti attività (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative segnalate nella lettera raccomandata), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AGEA ai sensi della Legge 241/90:

- verifica della presenza e dell'idoneità della documentazione presente nel fascicolo aziendale ortofrutticolo relativamente alle particelle dichiarate;
- verifica della presenza e dell'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle presenti nella dichiarazione di consistenza aziendale;
- sopralluogo in campo delle particelle dichiarate;
- misurazione delle superfici dichiarate;

| Fatto a, in data | Per l'AGRISIAN | Codice |
|---|---|---|
| | | |

| Il rappresentante aziendale |
|---|
| |
| Il rappresentante dell'associazione. |
| |

## AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

**Controllo della dichiarazione di consistenza aziendale - TABACCO 2004 (Reg. CEE 2848/98)**

**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti - Mod. VT-1**

| RIEPILOGO DICHIARAZIONE AZIENDALE | | SUPERFICIE DICHIARATA |
|---|---|---|
| COD. VARIETA' | DESCRIZIONE VARIETA' | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Totale Superfici** | | |

| SPAZIO PER EVENTUALE SOSPENSIONE INCONTRO | |
|---|---|
| SOSPENSIONE INCONTRO | |
| Motivi sospensione:<br>☐ documentazione non idonea<br>☐ documentazione incompleta | |
| si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno___/___/____ alle ore______<br>presso________________________________ | |
| Nel caso il produttore non si presentasse al successivo incontro munito dei documenti richiesti saranno presi a riferimento, per il conteggio delle superfici ammissibili, i risultati dei controlli indicati nel presente verbale; inoltre sarà effettuata la "rinuncia d'ufficio" delle particelle in "supero" per le quali siano assenti i giustificativi di titolarità. | |

**Avvertenze per il produttore:**

1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo degli esiti ai fini della determinazione dell'aiuto erogabile e delle superfici utili per il calcolo del premio eventualmente richieto.
2) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica di AGEA al produttore dichiarante della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi.
3) La superficie accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti,
che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
4) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
- non possono essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro;
- si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale e non sarà ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.
5) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE

| x | MODELLO VT-2 | x | MODELLO VT-3 | x | MODELLO VT-4 | | MAPPA AZIENDALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fatto a, in data | Per l'AGRISIAN | Codice |
|---|---|---|
| | | |

| Il rappresentante aziendale |
|---|
| |
| Il rappresentante dell'associazione. |
| |

## AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura

**Controllo della dichiarazione di consistenza aziendale - TABACCO 2004 (Reg. CEE 2848/98)**

**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti - Mod. VT-3**

**Scheda documentazione acquisita e note a verbale**

Titolare: N° verbale:

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- ☐ copia certificato catastale o visura aggiornati
- ☐ estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato
- ☐ fotocopia documento di riconoscimento
- ☐ conferimento d'incarico dichiarante
- ☐ conferimento d'incarico associazione
- ☐ altro ______________________

**Note del tecnico**

**Note del rappresentante aziendale**

**Note del rappresentante dell'Associazione**

| Fatto a, in data | Per l'AGRISIAN | Codice |
| --- | --- | --- |
| | | |

| Il rappresentante aziendale |
| --- |
| |
| Il rappresentante dell'associazione |
| |

**AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura**

**Controllo della dichiarazione di consistenza aziendale - TABACCO 2004 (Reg. CEE 2848/98)**

**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti - Mod. VT-4**

| DICHIARANTE | N. VERBALE | ASSOCIAZIONE | CODICE ASS.NE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| CONTRATTO / IMPEGNO DI COLTIVAZIONE | | | |

| DATI DICHIARATI (superfici in are) | | | | | | | | | | | | | | DATI ACCERTATI (superfici in are) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | sesto d'impianto | | | | | Sup. coltivata a produzione | | | | | | | | | |
| istat prov | sezione | Comune | foglio | particella | subalterno | superficie catastale validata | codice specie | varietà | tipologia impianto | sulla fila | tra le file | numero piante | superficie utilizzata | numero piante | superficie accertata | superficie calcolata | Requisiti ambientali S scoline –S solchi acquai - canali | superficie in conduzione | superficie assegnata | stato particella (C =cancellata, I = inserita, R = rinunciata) | variazione (P = produttore, U = d'ufficio) | particella condivisa | ANOMALIE (cod) | cons. mappa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Il produttore/Associazione richiedono per le particelle di nuovo inserimento ai fini del conteggio della superficie valida, accettando l'applicazione delle sanzioni di cui ai parr. 2/bis e 2/ter, art. 50, Reg. N. 2848/98.**

| Fatto a, in data | Per l'AGRISIAN | Codice | Il rappresentante aziendale |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | Il rappresentante dell'associazione |
| | | | |

Campagna tabacchicola 2004 (Reg. CEE 2848/98)

**Verbale di Incontro in campo – campione A - trapianto**

**Tabacco affluito nei principali centri di raccolta nella campagna 2003**
**- Peso Netto**

| Cod. Regione | Cod. Provincia | Provincia | V012 | V040 | V070 | V080 | V090 | V100 | V110 | V120 | V130 | V140 | V150 | V180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Premesso che il Signor / Azienda :**

| Verbale | Matricola | Ragione Sociale Azienda | Nome | Codice Fiscale |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Ragione Sociale Associazione | Sigla prov. Assoc. |
|---|---|
| | |

**- è stato invitato con comunicazione diretta tramite Associazione n. ___________ del ____ / ____ / _____**

**- a presentarsi in data ____ / ____ /_____ presso la sede aziendale per la verifica congiunta delle particelle dichiarate a tabacco e delle incongruenze sulle particelle aziendali.**

**- che Agrisian s.c.p.a è stato incaricato dall' A.G.E.A. di effettuare detti controlli.**

**Tutto ciò premesso in data odierna :** **Non si è presentato alcun rappresentante dell' azienda.**
**Non si è presentato alcun rappresentante dell' Associazione.**

**Si è presentato il Signor ______________________________________________ in qualità di :**
**titolare incaricato dall'azienda responsabile dell'Associazione con conferimento d'incarico del titolare dell'azienda**

**Accompagnato dal Signor __________________________________________ in qualità di responsabile dell'Associazione**

**con il/i quale/quali in contraddittorio sono state effettuate le seguenti attività :**
**è stata verificata la presenza e l'idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;**
**è stato effettuato il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;**
**è stato effettuato il riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione;**
**è stata effettuata la verifica delle particcelle dichiarate;**
**nelle particelle catastali sottoelencate dichiarate nel contratto o impegno di coltivazione sono state accertate le seguenti superfici (centiare);**

**Avvertenze per il produttorre:**
1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'aiuto erogabile e delle superfici utili per il calcolo del premio eventualmente richiesto.
2) La superficie accertata sulle particelle in supero verrà considerata ai fini del calcolo dell'esito successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
-- non possono essere accolte motivazioni od osservazioni formulate in sede di incontro, ne la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
-- ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
-- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in campo s'intende definitivamente conclusa.
4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.
5) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01

**Documenti compilati :** **allegato "Rilevamento particelle aggiuntive ai fini del conteggio"** **allegato "Note a verbale"**

**il rappresentante aziendale si rifiuta di firmare il presente verbale per :** **dati superficie rilevata** **altro**
**il rappresentante dell'Associazione si rifiuta di firmare il presente verbale per :** **dati superficie rilevata** **altro**

**Fatto a: ____________________________________ il __ __/ ____ /_____** **Pag. ____ di ____**

**Per il Controllo: _______________________________** **il rappresentante aziendale: _____________________________**

**Il rappresentante dell'Associazione ________________________**

Campagna tabacchicola 2004 (Reg. CEE 2848/98)

**Verbale di Incontro in campo – campione A - trapianto**

| DATI CATASTALI | | | | | | | DATI DICHIARATI | | | DATI DI RILEVAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov | Com | Sez | Foglio | Partic | Sub | Cat.val. | Cat.dic. | Var | Sup.colt. | Sup.cat.ril. | Var. Ril. | Sup.colt. ril. | Status | Supero | Docum. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Documenti compilati :** **allegato "Rilevamento particelle aggiuntive ai fini del conteggio"** **allegato "Note a verbale"**

**il rappresentante aziendale si rifiuta di firmare il presente verbale per :** **dati superficie rilevata** **altro**

**il rappresentante dell'Associazione si rifiuta di firmare il presente verbale per :** **dati superficie rilevata** **altro**

**Fatto a: __________________________________ il __ __/ ____ /_____** **Pag. ____ di ____**

**Per il Controllo: ________________________________ il rappresentante aziendale: ______________________________**

**Il rappresentante dell'Associazione __________________________**

**A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura** **mod. V2t**

Campagna tabacchicola 2004 (Reg. CEE 2848/98)

**Allegato al Verbale di Incontro in campo per rilevamento particelle non dichiarate – Campione A - trapianto**

Sig./Azienda_____________________________________________ N. Verbale_________

| DATI CATASTALI | | | | | | DATI DI RILEVAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | S | Fo | Par | S | Sup.ca | Var. | Sup.col | Sta |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Il produttore/Associazione richiedono l'inserimento delle particelle di cui sopra ai fini del conteggio della superficie valida, accettando l'applicazione delle sanzioni di cui ai parr. 2/bis e 2/ter, art. 50, Reg. N. 2848/98.**

**Fatto a:** ___________________________ **il** __ __/ ____ /_____ **Pag.** _____ **di** ______

**Per il Controllo:** _______________________ **il rappresentanteziendale:**_____________________

**Il rappresentante dell'Associazione**_______________

## A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura **mod. V3t**

Campagna tabacchicola 2004 (Reg. CEE 2848/98)

### Allegato al Verbale di Incontro in campo – Campione A - Trapianto
### Scheda note del verbale / dichiarazioni del produttore

Sig./Azienda________________________________________ N. Verbale____________________

Particelle eventualmente interessate alla/e dichiarazione/i:

| DATI CATASTALI | | | | | | DATI DI RILEVAMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prov | Com | Sez | Foglio | Partic | Sub | Sup.cat.ril. | Var. Ril. | Sup.colt.ril. | Status |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il produttore/Associazione dichiara che:________________________________________

Il tecnico dichiara che:________________________________________

**Fatto a:** ____________________________ **il** __ __/ ____ /_____ **Pag.** ____ **di** ____

**Per il Controllo :** ________________________ **il rappresentante aziendale:** ________________________

**Il rappresentante dell'Associazione** ________________________

**AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura**
**Controllo della dichiarazione di consistenza aziendale - TABACCO 2004 (Reg. CEE 2848/98)**
**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti - Mod. VS2**

## *Modello di richiesta sopralluogo in campo*

Il sottoscritto________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante del produttore con Verbale n. ____________________ avendo ricevuto notifica da parte di AGEA per esito tecnico e/o anomalie amministrative

**dichiara**

- ❑ **di non voler procedere ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo**, sulle particelle dichiarate a tabacco con scostamenti tra superfici dichiarate e accertate, in quanto, a seguito dell' incontro svolto in contraddittorio, sulla base dei rilievi aereofotogrammetrici e delle misurazione effettuate delle colture accertate, vengono accettati sin da ora gli esiti tecnici derivanti dai controlli oggettivi e notificati nel presente verbale. Pertanto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da AGEA.

- ❑ **di voler procedere ad un successivo sopralluogo in campo** con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate a tabacco con scostamento tra superfici dichiarate e accertate o con mancanza dei requisiti ambientali previsti dalla normativa (Reg. CE 1259/99). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate a tabacco in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.

| Fatto a, in data | Per Agrisian | Il Rappresentante aziendale |
|---|---|---|
| ____________________ | ________________________ | ______________________________ |

**04A06729**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 30 giugno 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2155 |
| Yen giapponese | 132,40 |
| Corona danese | 7,4326 |
| Lira Sterlina | 0,67075 |
| Corona svedese | 9,1451 |
| Franco svizzero | 1,5242 |
| Corona islandese | 88,33 |
| Corona norvegese | 8,4365 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,58150 |
| Corona ceca | 31,755 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 251,60 |
| Litas lituano | 3,4529 |
| Lat lettone | 0,6570 |
| Lira maltese | 0,4263 |
| Zloty polacco | 4,5236 |
| Leu romeno | 40626 |
| Tallero sloveno | 239,9900 |
| Corona slovacca | 39,875 |
| Lira turca | 1805300 |
| Dollaro australiano | 1,7554 |
| Dollaro canadese | 1,6343 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4803 |
| Dollaro neozelandese | 1,9210 |
| Dollaro di Singapore | 2,0901 |
| Won sudcoreano | 1404,45 |
| Rand sudafricano | 7,6177 |

*Cambi del giorno 1º luglio 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2168 |
| Yen giapponese | 131,64 |
| Corona danese | 7,4335 |
| Lira Sterlina | 0,67010 |
| Corona svedese | 9,1615 |
| Franco svizzero | 1,5232 |
| Corona islandese | 88,43 |
| Corona norvegese | 8,4410 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,58150 |
| Corona ceca | 31,875 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 251,35 |
| Litas lituano | 3,4529 |
| Lat lettone | 0,6563 |
| Lira maltese | 0,4262 |
| Zloty polacco | 4,5005 |
| Leu romeno | 40629 |
| Tallero sloveno | 239,8500 |
| Corona slovacca | 39,845 |
| Lira turca | 1791400 |
| Dollaro australiano | 1,7283 |
| Dollaro canadese | 1,6172 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4907 |
| Dollaro neozelandese | 1,9013 |
| Dollaro di Singapore | 2,0875 |
| Won sudcoreano | 1402,54 |
| Rand sudafricano | 7,5203 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A06867 - 04A06866**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Assunzione nuova denominazione del Seminario Vescovile di Bergamo, in Bergamo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, il Seminario Vescovile di Bergamo, con sede in Bergamo, ha assunto la denominazione di Seminario Vescovile Giovanni XXIII, con sede in Bergamo.

**04A06692**

### Riconoscimento civile della personalità giuridica al Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater, in Pinerolo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater, con sede in Pinerolo (Torino).

**04A06693**

### Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», in Martinsicuro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Madre Teresa di Calcutta», con sede in Martinsicuro (Teramo).

**04A06694**

## REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

### Scioglimento della «Agro Bio Millenium piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Storo

Con decreto n. 60/RIP2 di data 22 giugno 2004 il reggente della Ripartizione II ha disposto lo scioglimento della «Agro Bio Millenium piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Storo, via Bastia n. 5, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**04A06735**

### Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, della «Selcoop studio e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Riva del Garda.

Con decreto n. 63/RIP2, in data 22 giugno 2004, il reggente della ripartizione II ha disposto lo scioglimento della «Selcoop studio e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Riva del Garda, viale dei Tigli n. 43, presso l'Istituto d'istruzione superiore «Giacomo Floriani», ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**04A06735-*bis***



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401155/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**